

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 ottobre 2009

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## UNIONE EUROPEA

### S O M M A R I O

#### REGOLAMENTI


Regolamento n. 775/2009 della Commissione, del 26 agosto 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .....	Pag. 5
Regolamento n. 776/2009 della Commissione, del 26 agosto 2009, che modifica il regolamento n. 924/2008 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2008/2009 .....	» 7
Regolamento n. 777/2009 della Commissione, del 26 agosto 2009, che modifica il regolamento n. 575/2009 recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota .....	» 9
Regolamento n. 778/2009 della Commissione, del 26 agosto 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 17 al 21 agosto 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali .....	» 10
<i>Publicati nel n. L 224 del 27 agosto 2009</i>	
Regolamento n. 779/2009 della Commissione, del 27 agosto 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .....	» 15
Regolamento n. 780/2009 della Commissione, del 27 settembre 2009, che fissa le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e dell'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (R.A.A.) .....	» 17
Regolamento n. 781/2009 della Commissione, del 27 agosto 2009, che modifica il regolamento n. 868/2008 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l'analisi del funzionamento economico di dette aziende. ....	» 22
Regolamento n. 782/2009 della Commissione, del 27 agosto 2009, recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento n. 619/2008 .....	» 30
Regolamento n. 783/2009 della Commissione, del 27 agosto 2009, recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento n. 619/2008 .....	» 32
Regolamento n. 784/2009 della Commissione, del 27 agosto 2009, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del burro per la 10 <sup>a</sup> gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento n. 186/2009 .....	» 33



Regolamento n. 785/2009 della Commissione, del 27 agosto 2009, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del latte scremato in polvere per l'8ª gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento n. 310/2009 . . . . .	Pag. 34
Regolamento n. 786/2009 della Commissione, del 27 agosto 2009, recante fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 676/2009	» 35
Regolamento n. 787/2009 della Commissione, del 27 agosto 2009, recante fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 677/2009 <i>Publicati nel n. L 226 del 28 agosto 2009</i>	» 36
Regolamento n. 788/2009 della Commissione, del 28 agosto 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . . .	» 37
Regolamento n. 789/2009 della Commissione, del 28 agosto 2009, che modifica il regolamento n. 1266/2007 per quanto riguarda la protezione contro gli attacchi dei vettori e i requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale . . . . . <i>Publicati nel n. L 227 del 29 agosto 2009</i>	» 39

## DIRETTIVE


<u>Direttiva n. 2009/91/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tetraborato di disodio come principio attivo nell'allegato I della direttiva . . . . .</u>	Pag. 43
<u>Direttiva n. 2009/92/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della direttiva . . . . .</u>	» 47
<u>Direttiva n. 2009/93/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'alfa-cloraloso come principio attivo nell'allegato I della direttiva . . . . .</u>	» 50
<u>Direttiva n. 2009/94/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acido borico come principio attivo nell'allegato I della direttiva . . . . .</u>	» 54
<u>Direttiva n. 2009/95/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fosforo d'alluminio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della direttiva . . . . .</u>	» 58
<u>Direttiva n. 2009/96/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'ottaborato di disodio tetraidrato come principio attivo nell'allegato I della direttiva . . . . .</u> <i>Publicate nel n. L 201 del 1º agosto 2009</i>	» 62
<u>Direttiva n. 2009/97/CE del 3 agosto 2009, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell'articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole . . . . .</u> <i>Publicata nel n. L 202 del 4 agosto 2009</i>	» 66
<u>Direttiva n. 2009/98/CE della Commissione, del 4 agosto 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'anidride borica come principio attivo nell'allegato I della direttiva . . . . .</u>	» 72
<u>Direttiva n. 2009/99/CE della Commissione, del 4 agosto 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorofacinone come principio attivo nell'allegato I della direttiva . . . . .</u> <i>Publicate nel n. L 203 del 5 agosto 2009</i>	» 76
<u>Direttiva n. 2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana . . .</u> <i>Publicata nel n. L 212 del 15 agosto 2009</i>	» 79



<u>Direttiva n. 108/2009/CE della Commissione, del 17 agosto 2009, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote. ....</u>	<i>Pag. 82</i>
<i>Publicata nel n. L 213 del 18 agosto 2009</i>	
<u>Direttiva n. 2009/112/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida. ....</u>	» 98
<u>Direttiva n. 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida. ....</u>	» 103
<i>Publicate nel n. L 223 del 26 agosto 2009</i>	

## RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GUL 141 del 30 aprile 2004). ....</u>	<i>Pag. 108</i>
<i>Publicata nel n. L 207 del 11 agosto 2009</i>	



**AVVERTENZA**

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*



---

# REGOLAMENTI

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 775/2009 DELLA COMMISSIONE****del 26 agosto 2009****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.




## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	43,9
	XS	19,8
	ZZ	31,9
0707 00 05	MK	33,2
	TR	101,2
	ZZ	67,2
0709 90 70	TR	109,4
	ZZ	109,4
0805 50 10	AR	96,1
	UY	87,3
	ZA	86,3
	ZZ	89,9
0806 10 10	EG	174,8
	IL	86,7
	TR	108,2
	ZZ	123,2
0808 10 80	AR	114,8
	BR	61,1
	CL	79,6
	CN	67,1
	NZ	87,7
	US	95,4
	UY	42,1
	ZA	79,5
	ZZ	78,4
0808 20 50	AR	113,9
	TR	127,9
	ZA	105,3
	ZZ	115,7
0809 30	TR	124,2
	ZZ	124,2
0809 40 05	TR	90,9
	ZZ	90,9

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



## REGOLAMENTO (CE) N. 776/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2009

**che modifica il regolamento (CE) n. 924/2008 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2008/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 61, primo comma, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro un limite quantitativo da fissare.
- (2) Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare riguardo al rilascio dei titoli di esportazione, sono stabilite dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>. È tuttavia opportuno che il limite quantitativo sia fissato in modo specifico per ciascuna campagna di commercializzazione alla luce degli eventuali sbocchi offerti dai mercati di esportazione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 924/2008 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota per la campagna 2008/2009 a 650 000 tonnellate. Le domande di titoli di esportazione presentate per lo zucchero fuori quota hanno raggiunto il quantitativo messo a disposizione da tale regolamento.
- (4) Il fatto che il limite quantitativo fissato sia stato raggiunto tre mesi prima del termine della campagna di commercializzazione 2008/2009 indica che i produttori comunitari di zucchero nutrono un significativo interesse

per l'esportazione di zucchero fuori quota. Affinché i produttori comunitari di zucchero possano continuare ad approvvigionare i propri mercati tradizionali approfittando nel contempo di nuovi sbocchi di mercato, è opportuno aumentare il limite quantitativo fissato per le esportazioni di zucchero fuori quota per la campagna di commercializzazione 2008/2009. In base alle domande finora presentate e all'esigenza di portare a tre mesi la validità dei titoli di esportazione, si ritiene che un aumento di 300 000 tonnellate sia sufficiente a permettere la prosecuzione dei flussi commerciali di esportazione dello zucchero comunitario fuori quota.

- (5) A norma dell'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione rilasciati per lo zucchero fuori quota sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio fino al 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale i titoli sono stati rilasciati. Tale limitazione, tuttavia, provocherebbe gravi difficoltà per gli esportatori e determinerebbe l'inutile interruzione degli scambi di zucchero verso la fine della campagna. È quindi opportuno autorizzare la prosecuzione delle esportazioni dopo il 30 settembre 2009 fissando a tre mesi la validità dei titoli di esportazione.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 924/2008.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 924/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la campagna 2008/2009, che va dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009, il limite quantitativo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 950 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.»;

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.<sup>(3)</sup> GU L 252 del 20.9.2008, pag. 7.

2) è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

**Validità dei titoli di esportazione rilasciati per le esportazioni di zucchero fuori quota nella campagna 2008/2009**

In deroga all'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 951/2006, la validità dei titoli di esportazione rilasciati

dopo il 1<sup>o</sup> luglio 2009 per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, scade entro la fine del terzo mese successivo al mese nel corso del quale il titolo di esportazione è stato rilasciato.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2009.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*



## REGOLAMENTO (CE) N. 777/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2009

**che modifica il regolamento (CE) n. 575/2009 recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7 *sexies*, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro un limite quantitativo da fissare.
- (2) Il regolamento (CE) n. 924/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2008/2009 <sup>(3)</sup> ha fissato il limite quantitativo a 650 000 tonnellate.
- (3) I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione hanno superato detto limite. Il regolamento (CE) n. 575/2009 della Commissione <sup>(4)</sup> ha pertanto so-

speso la presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota per il periodo dal 6 luglio 2009 al 30 settembre 2009.

- (4) Una modifica del regolamento (CE) n. 924/2008 introdotta dal regolamento (CE) n. 776/2009 della Commissione <sup>(5)</sup> ha aumentato di 300 000 tonnellate il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota per la campagna di commercializzazione 2008/2009.
- (5) Poiché è stato aumentato il limite quantitativo per la campagna 2008/2009, è opportuno autorizzare di nuovo la presentazione delle domande.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 575/2009.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 575/2009, il paragrafo 3 è soppresso.

*Articolo 2*


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2009.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.<sup>(3)</sup> GU L 252 del 20.9.2008, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 172 del 2.7.2009, pag. 9.<sup>(5)</sup> Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

## REGOLAMENTO (CE) N. 778/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2009

**recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 17 al 21 agosto 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel periodo dal 17 al 21 agosto 2009 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all'approvvigionamento delle

raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 <sup>(3)</sup>, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4351 (2008-2009).

- (2) In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 17 al 21 agosto 2009 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 1.



## ALLEGATO

**Zucchero preferenziale ACP-INDIA**  
**Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006**  
**Campagna 2008/2009**

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 17.8.2009-21.8.2009	Limite
09.4331	Barbados	0	Raggiunto
09.4332	Belize	100	
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	0	Raggiunto
09.4336	Guyana	100	
09.4337	India	0	Raggiunto
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	0	Raggiunto
09.4341	Malawi	100	
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	100	
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	0	Raggiunto
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	96,9721	Raggiunto




**Zucchero preferenziale ACP-INDIA**  
**Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006**  
**Campagna luglio-settembre 2009**

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 17.8.2009-21.8.2009	Limite
09.4331	Barbados	100	
09.4332	Belize	100	
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	
09.4336	Guyana	100	
09.4337	India	0	Raggiunto
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	0	Raggiunto
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	100	
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	100	
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	0	Raggiunto

**Zucchero complementare**  
**Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006**  
**Campagna 2008/2009**

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 17.8.2009-21.8.2009	Limite
09.4315	India	100	
09.4316	Paesi firmatari del protocollo ACP	100	



**Zucchero concessioni CXL****Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006****Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 17.8.2009-21.8.2009	Limite
09.4317	Australia	0	Raggiunto
09.4318	Brasile	0	Raggiunto
09.4319	Cuba	0	Raggiunto
09.4320	Altri paesi terzi	0	Raggiunto

**Zucchero Balcani****Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006****Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 17.8.2009-21.8.2009	Limite
09.4324	Albania	100	Raggiunto
09.4325	Bosnia-Erzegovina	0	
09.4326	Serbia e Kosovo (*)	100	
09.4327	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	100	
09.4328	Croazia	100	

(\*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

**Zucchero di importazione eccezionale e industriale****Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006****Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 17.8.2009-21.8.2009	Limite
09.4380	eccezionale	—	
09.4390	industriale	100	



**Zucchero APE supplementare**  
**Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006**  
**Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 17.8.2009-21.8.2009	Limite
09.4431	Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe	100	
09.4432	Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda	100	
09.4433	Swaziland	100	
09.4434	Mozambico	0	Raggiunto
09.4435	Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago	0	Raggiunto
09.4436	Repubblica dominicana	0	Raggiunto
09.4437	Figi, Papua – Nuova Guinea	100	

**Importazione di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania**

**Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007**

**Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 17.8.2009-21.8.2009	Limite
09.4365	Bulgaria	0	Raggiunto
09.4366	Romania	0	Raggiunto



**REGOLAMENTO (CE) N. 779/2009 DELLA COMMISSIONE****del 27 agosto 2009****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2009.


*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.




## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	39,9
	XS	19,8
	ZZ	29,9
0707 00 05	MK	33,2
	TR	97,0
	ZZ	65,1
0709 90 70	TR	106,9
	ZZ	106,9
0805 50 10	AR	111,8
	UY	95,2
	ZA	67,5
	ZZ	91,5
0806 10 10	EG	142,7
	IL	86,7
	TR	117,3
	ZZ	115,6
0808 10 80	AR	114,5
	BR	61,1
	CL	87,9
	CN	67,1
	NZ	80,8
	US	95,4
	UY	42,1
	ZA	78,6
	ZZ	78,4
0808 20 50	AR	113,9
	TR	128,3
	ZA	86,8
	ZZ	109,7
0809 30	TR	118,8
	ZZ	118,8
0809 40 05	IL	121,7
	TR	90,9
	ZZ	106,3

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



## REGOLAMENTO (CE) N. 780/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2009

**che fissa le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e dell'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (R.A.A.)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma,

visto il parere del comitato di esperti istituito a norma del paragrafo 2 di detti articoli,

considerando quanto segue:


- (1) L'articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee fissano le condizioni per la concessione di una indennità di disoccupazione rispettivamente all'ex agente temporaneo e all'ex agente contrattuale che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso un'istituzione delle Comunità europee.
- (2) Le disposizioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 2 di detti articoli devono essere stabilite dalla Commissione.
- (3) È opportuno assicurare che l'ex agente temporaneo o contrattuale adempia agli obblighi stabiliti dalla legislazione applicata dai servizi competenti del luogo in cui è residente, come se fosse titolare di prestazioni di disoccupazione in virtù di tale legislazione.
- (4) L'obiettivo di una semplificazione delle procedure va perseguito sia nelle relazioni tra gli aventi diritto e i servizi amministrativi, sia nelle relazioni tra i servizi nazionali e comunitari.
- (5) Una più efficace collaborazione tra la Commissione e i servizi nazionali competenti in materia di occupazione e di disoccupazione può essere ottenuta in particolare attraverso lo scambio elettronico di dati, segnatamente nel quadro del progetto EESSI (scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale),

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1) e, da ultimo, dal regolamento (CE, Euratom) n. 420/2008 (GU L 127 del 15.5.2008, pag. 1).

## Articolo 1

Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito R.A.A.), l'ex agente temporaneo o contrattuale di tali Comunità che si trovi nelle condizioni definite al paragrafo 1 di detti articoli è tenuto a espletare le seguenti formalità:

- 1) presentare all'istituzione delle Comunità a cui apparteneva, entro un termine di otto giorni a decorrere dalla data di cessazione dal servizio presso tale istituzione, una dichiarazione in cui precisa:
  - a) di trovarsi senza impiego dopo tale cessazione dal servizio;
  - b) di risiedere o di aver stabilito la sua residenza sul territorio di uno Stato membro delle Comunità;
  - c) il luogo e l'indirizzo di residenza;
- 2) e
  - a) iscriversi come disoccupato, il più presto possibile e comunque non oltre un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità, presso i servizi di collocamento competenti del luogo di residenza;
  - b) qualora una legislazione nazionale contempri prestazioni di disoccupazione, presentare domanda per beneficiare di tali prestazioni, il più presto possibile e comunque non oltre un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità, al servizio o all'istituzione competenti del luogo di residenza;
- 3) al momento dell'iscrizione di cui al paragrafo 2, lettera a), presentare l'attestato, messo a sua disposizione dall'istituzione delle Comunità a cui apparteneva, ai servizi di collocamento di cui sopra, i quali completano senza indugio tale attestato o quanto meno la sezione certificante l'iscrizione dell'interessato in qualità di disoccupato; l'attestato, il cui modello è allegato al presente regolamento, può essere sostituito da una comunicazione semplificata, trasmessa per esempio per via elettronica sulla base di un accordo tra la Commissione, in rappresentanza di tutte le istituzioni delle Comunità, e i servizi nazionali in questione;



- 4) trasmettere immediatamente l'attestato compilato all'istituzione delle Comunità a cui apparteneva;
- 5) adempiere agli obblighi e sottoporsi ai controlli, stabiliti dalla legislazione applicata dai servizi competenti del suo luogo di residenza, che incombono ai disoccupati e ai beneficiari di prestazioni di disoccupazione o altre prestazioni di natura simile;
- 6) e
- a) a cominciare dal secondo mese civile successivo a quello dell'iscrizione di cui al paragrafo 2, presentare all'inizio di ogni mese un modulo compilato a cura dei servizi di collocamento e, se del caso, di disoccupazione del suo luogo di residenza, i quali attestano in tal modo il più presto possibile se la persona:
- è iscritta in qualità di disoccupato e ha chiesto di beneficiare di prestazioni di disoccupazione o di altre prestazioni di natura simile conformemente alla legislazione nazionale del luogo di residenza,
  - ha adempiuto agli obblighi di cui al paragrafo 5,
  - ha diritto a prestazioni di disoccupazione o ad altre prestazioni di natura simile specificando, in caso affermativo, l'importo di tali prestazioni e il periodo per il quale sono concesse;
- b) entro un termine di quindici giorni a decorrere dal rilascio dell'attestato di cui alla lettera a), il cui modello è allegato al presente regolamento, far pervenire tale attestato all'istituzione delle Comunità a cui apparteneva, la quale lo trasmette immediatamente alla Commissione. L'attestato può essere sostituito da una comunicazione semplificata, trasmessa per esempio per via elettronica sulla base di un accordo tra la Commissione, in rappresentanza di tutte le istituzioni delle Comunità, e il servizio di collocamento in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2009.

Per la Commissione  
Siim KALLAS  
Vicepresidente

#### Articolo 2

L'ex agente temporaneo o contrattuale è tenuto a comunicare immediatamente all'istituzione a cui apparteneva e alla Commissione ogni modifica della sua situazione o di quella dei componenti della sua famiglia che incida sull'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del R.A.A.

#### Articolo 3

Anche se ha perduto ogni diritto alle prestazioni nazionali in virtù della legislazione nazionale applicabile, l'ex agente temporaneo o contrattuale è tenuto a continuare ad adempiere agli obblighi e a sottoporsi ai controlli che incombono ai beneficiari di tali prestazioni per continuare ad avere diritto all'indennità di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del R.A.A. Analogamente i servizi competenti del suo luogo di residenza sono tenuti a continuare a imporgli tali obblighi e tali controlli.

#### Articolo 4

Ogni volta che, dopo aver adempiuto alle formalità di cui all'articolo 1 in uno Stato membro, stabilisca la sua residenza in un altro Stato membro durante il periodo di concessione dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 4, e all'articolo 96, paragrafo 4, del R.A.A., l'ex agente temporaneo o contrattuale deve iscriversi come disoccupato nel paese di nuova residenza al più tardi entro un termine di trenta giorni ed espletare tutte le formalità elencate nell'articolo 1.


#### Articolo 5

Il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 91/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che fissa le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee<sup>(1)</sup> è abrogato.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(1) GU L 11 del 15.1.1988, pag. 31.



## ALLEGATO

**COMUNITÀ EUROPEE**

MODULO CE — AATC (¹)

**ATTESTATO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE IN QUALITÀ DI DISOCCUPATO E AL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE DI UN EX AGENTE TEMPORANEO O CONTRATTUALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

[Articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee]

1. Istituzione destinataria delle Comunità europee .....
---


2. Informazioni relative all'ex agente delle Comunità europee
2.1. Cognome: .....
2.2. Nome: .....
2.3. Indirizzo di residenza: .....
.....

**Parte A — Iscrizione e controllo**

3. Con il presente attestato si certifica che la persona di cui sopra:
- 3.1.  si è iscritta come disoccupato in data (gg/mm/aaaa) \_\_/\_\_/\_\_ presso i servizi di collocamento di .....
- 3.2.  è rimasta iscritta in qualità di disoccupato dal \_\_/\_\_/\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_  
 non ha adempiuto agli obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale dal \_\_/\_\_/\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_
- Motivo: .....
- .....

4. Istituzione nazionale che rilascia l'attestato (parte A)	
4.1. Denominazione: .....	
4.2. Indirizzo: .....	
4.3. Timbro:	4.4. Data:
	4.5. Firma:


(¹) CE: Comunità europee  
AATC: ex agente temporaneo o contrattuale



**Parte B — Domanda di prestazioni di disoccupazione**

- 5. Con il presente attestato si certifica:
  - 5.1.  che la persona di cui al riquadro 2 ha presentato domanda di prestazioni di disoccupazione in data   /  /
  - 5.2.  che tale domanda è in corso di istruzione
- 6. La persona di cui al riquadro 2:
  - 6.1.  non ha diritto a prestazioni di disoccupazione  
 Motivo: .....
  - 6.2.  ha diritto a prestazioni di disoccupazione o ad altre prestazioni di natura simile
    - 6.2.1. dal   /  /   al   /  /
    - 6.2.2. per ... giorni
    - 6.2.3. per un importo lordo  giornaliero  settimanale  mensile di: .....
    - 6.2.4. Il calcolo dell'importo dell'indennità mensile si basa su:
      - i giorni di calendario
      - 5 giorni lavorativi alla settimana
      - 6 giorni lavorativi alla settimana
    - 6.2.5. Numero di giorni esclusi dalle prestazioni (festivi, ecc.) nel periodo in questione: .....
    - 6.2.6. Importo netto dell'indennità versata per il mese considerato: .....
- 7. Il versamento delle indennità è stato:
  - 7.1.  sospeso dal   /  /   al   /  /    
 Motivo: .....
  - 7.2.  soppresso  
 Motivo: .....
- 8. Per il secondo mese di controllo e i mesi successivi:
  - Con il presente attestato si certifica che la persona di cui al riquadro 2 non ha diritto alle prestazioni nazionali e che non si registra alcuna modifica rispetto all'attestato del mese precedente.

9. Istituzione nazionale che rilascia l'attestato (parte B)	
9.1. Denominazione: .....	
9.2. Indirizzo: .....	
9.3. Timbro:	9.4. Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
	9.5. Firma: .....



**ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL MODULO**

(Il modulo deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le linee punteggiate)

**A. Istruzioni per i servizi delle Comunità europee**

1. Il servizio competente dell'istituzione delle Comunità europee presso il quale l'ex agente temporaneo o contrattuale esercitava la sua attività compila i riquadri 1 e 2.
2. Il servizio in questione rilascia all'ex agente cinque copie del modulo così compilato.

**B. Istruzioni per i servizi nazionali**

1. Al momento dell'iscrizione del disoccupato, l'istituzione nazionale competente compila perlomeno la sezione 3.1, il riquadro 4 e la sezione 5 del modulo che l'ex agente temporaneo o contrattuale è tenuto a inoltrare alla medesima e a inviare, successivamente alla compilazione, all'istituzione destinataria delle Comunità europee indicata nel riquadro 1.
2. In seguito, l'istituzione nazionale compila mensilmente perlomeno la sezione 3.1, il riquadro 4 e le sezioni 5 o 8, nonché le altre sezioni a seconda dei casi.

**C. Istruzioni per l'ex agente delle Comunità europee**

Per poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 *bis*, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee,

l'interessato deve:

1. entro la fine del mese successivo alla cessazione dell'attività in qualità di agente temporaneo o contrattuale, iscriversi come disoccupato presso i servizi di collocamento dello Stato membro in cui ha stabilito la sua residenza;
2. adempiere agli obblighi previsti in materia di disoccupazione dalla legislazione dello Stato membro in cui è iscritto in qualità di disoccupato;
3. trasmettere una copia del modulo per compilazione al servizio nazionale, una prima volta, al momento dell'iscrizione come disoccupato e, successivamente, una volta al mese (cfr. precedente punto B);
4. presentare il modulo compilato all'istituzione destinataria (cfr. riquadro 1).



## REGOLAMENTO (CE) N. 781/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2009

**che modifica il regolamento (CE) n. 868/2008 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l'analisi del funzionamento economico di dette aziende**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quando segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 868/2008 della Commissione<sup>(2)</sup> definisce la natura dei dati contabili da riportare nella scheda aziendale.
- (2) Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003<sup>(3)</sup> modifica il modo in cui le sovvenzioni vengono pagate agli agricoltori. Per poter monitorare correttamente l'evoluzione dei redditi agricoli e fornire una base sufficiente per le analisi aziendali, è necessario che la scheda aziendale rifletta tali modifiche.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole<sup>(4)</sup> ha introdotto una variabile di classificazione che riflette la rilevanza delle altre attività lucrative (AAL) direttamente collegate all'azienda. Tale variabile di classificazione dev'essere inclusa nella scheda aziendale.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88<sup>(5)</sup> modifica il modo in cui gli alberi di Natale sono registrati nell'indagine sulla strut-

tura delle aziende agricole. Per coerenza con l'indagine sulla struttura delle aziende agricole, occorre adeguare la registrazione degli alberi di Natale nella scheda aziendale.

- (5) Nella sua forma attuale non è previsto che venga indicato nella scheda aziendale che la maggior parte della superficie agricola utilizzata di un'azienda agricola non sia situata in una zona Fondi strutturali. Per chiarire ulteriormente le istruzioni, occorre aggiungere una opzione che indichi che le aziende non siano situate in una zona di cui agli articoli 5, 6 o 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999<sup>(6)</sup>.
- (6) Nella sua attuale forma non è previsto che sia indicato nella scheda aziendale che i funghi sono coltivati in coltura protetta. Poiché i funghi sono spesso coltivati in grotte o fabbricati, dovrebbe essere possibile indicare nella scheda aziendale che i funghi siano coltivati in coltura protetta.
- (7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 868/2008.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 868/2008 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2010.

<sup>(6)</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.


<sup>(1)</sup> GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.

<sup>(2)</sup> GU L 237 del 4.9.2008, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2009.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

—



## ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 868/2008 sono modificati come segue:

1) l'allegato I è così modificato:

a) nella tabella A (INFORMAZIONI GENERALI SULL'AZIENDA) la rubrica 9 è sostituita dalla seguente:

«9. Altri dati relativi all'azienda	
— Superficie agricola utilizzata (SAU) irrigata	40
— Altitudine	41
— Giornate di pascolo su alpeggi o altri pascoli non compresi nella SAU	42
— Superficie totale protetta	43
— Zona Fondi Strutturali	44
— Zone sottoposte a vincoli ambientali	45
— Altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda	46
— "Libero"	47»

b) La tabella M (PAGAMENTI DIRETTI) è sostituita dalla seguente:

«M. PAGAMENTI DIRETTI SELEZIONATI a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (\*) (rubriche da 600 a 680 e da 700 a 742)

Prodotto o combinazione di prodotti (rubrica)			Numero di unità di base per i pagamenti	Totale aiuti					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
xxx	Libero	Libero			Libero				

(\*) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.».

2) L'allegato II è così modificato:

a) il testo del numero d'ordine 43 è sostituito dal seguente:

«Numero d'ordine 43 — Superficie lorda protetta: espressa in are, sulla quale possono essere praticate, in linea di massima, le colture dell'orientamento 5, ossia le colture 138, 141 e 156, nonché le colture 143, 139, 285 e 157 dell'orientamento 5.

Con il termine "protetta" s'intendono: serre, strutture fisse, tunnel accessibili, esclusi i tunnel di plastica non accessibili, le campane ed ogni altro tipo di struttura mobile (cfr. la definizione data per le colture 138, 141 e 156 nella tabella K).

Per superficie "totale" s'intende l'area complessiva di terreno "protetto", indipendentemente dalla sua destinazione (compresi i sentieri). Nelle serre a più piani la superficie al suolo si conteggia una sola volta.»;


b) il testo del punto 44 è sostituito dal seguente:

«Numero d'ordine 44 — Zona Fondi strutturali: indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona oggetto delle disposizioni degli articoli 5, 6 o 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:

5. = la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona oggetto delle disposizioni degli articoli 5, 6 o 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006;

6. = la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona dell'obiettivo "convergenza", ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare dell'articolo 5;

7. = la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona dell'obiettivo "competitività regionale ed occupazione", ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare dell'articolo 6;



8. = la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona che può beneficiare di un sostegno transitorio ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006.;

c) dopo il numero d'ordine 45, viene aggiunto il seguente testo del numero d'ordine 46:

«Numero d'ordine 46 — Altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda da comunicare come fascia percentuale che indica la parte del fatturato proveniente da altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda nel fatturato totale. Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:

1. =  $\geq 0$  a  $\leq 10$  %

2. =  $> 10$  % a  $\leq 50$  %

3. =  $> 50$  % a  $< 100$  %»


d) il testo del punto 113 è sostituito dal seguente:

«113. Di cui: dettagli dell'importo della rubrica 112

1. Categorie di animali (codici da 22 a 50 corrispondenti alle rispettive rubriche della tabella D) escluse le sovvenzioni per bovini del codice 700 qui di seguito.
2. Prodotti (codici da 120 a 314 corrispondenti a rubriche o sottorubriche della tabella K) esclusi i pagamenti per superficie del codice 600 e i pagamenti dei codici 670 e 680. I pagamenti vanno registrati una sola volta (nella pertinente rubrica o sottorubrica), in modo da evitare doppi conteggi.
3. Codici specifici indicati nel seguente elenco:
  - codice 600: premio per le colture proteiche, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009; questo importo totale deve essere registrato anche nella tabella M;
  - codice 670: aiuti concessi nell'ambito del regime di pagamento unico, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009; questo importo totale e i relativi dettagli devono essere registrati anche nella tabella M;
  - codice 680: aiuti concessi nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009; questo importo totale deve essere registrato anche nella tabella M;
  - codice 700: pagamenti diretti per le carni bovine, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009; questo importo totale e i relativi dettagli devono essere registrati anche nella tabella M;
  - codice 800: pagamenti agroambientali e per il benessere degli animali, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;
  - codice 810: pagamenti per Natura 2000, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, e pagamenti connessi alla direttiva 2000/60/CE;
  - codice 820: indennità compensative degli svantaggi naturali nelle zone montane e indennità a favore di altre zone svantaggiate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;
  - codice 830: aiuti concessi per il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;
  - codice 835: aiuti per far fronte ai costi dei servizi di consulenza agricola, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;
  - codice 840: aiuti per sostenere la partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità dei prodotti alimentari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;
  - codice 900: aiuti a favore dell'imboschimento di superfici agricole, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;
  - codice 910: altri aiuti alle attività forestali (pagamenti Natura 2000, indennità per interventi silvoambientali, ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi), ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;
  - codice 921: aiuti al settore lattiero-caseario, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 73/2009;
  - codice 922: aiuti al settore delle carni bovine, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 73/2009;
  - codice 923: aiuti al settore delle carni ovine e caprine, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 73/2009;



- codice 924: aiuti al settore del riso, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 73/2009,
  - codice 925: aiuti ad altre colture, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 73/2009;
  - codice 926: aiuti ad altri animali, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009;
  - codice 927: altri aiuti ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, che non sono contemplati dai codici 921-926 o 928;
  - codice 951: premi e sovvenzioni per attività di produzione animale non comprese nei codici di cui sopra;
  - codice 952: premi e sovvenzioni per colture non comprese nei codici di cui sopra;
  - codice 953: premi e sovvenzioni per attività di sviluppo rurale non comprese nei codici di cui sopra;
  - codice 998: pagamenti per calamità, compensazioni da parte delle autorità pubbliche per perdite di produzione o di mezzi di produzione (per le compensazioni a carico di assicurazioni private si utilizza la rubrica 181 della tabella K);
  - codice 999: premi e sovvenzioni di carattere eccezionale (ad esempio, compensazioni agromonetarie); tenuto conto della loro eccezionalità, questi pagamenti sono registrati sulla base dei versamenti effettuati;
  - codici 1052 e 2052: compensazioni per la cessazione della produzione di latte; i pagamenti annuali devono essere registrati sotto il codice 1052, i pagamenti "una tantum" sotto il codice 2052;
  - codice 950: sovvenzioni generali che non possono essere assegnate ad alcuna attività o che non possono essere registrate sotto nessuno dei codici di cui sopra.;
- e) il testo del punto 115 è sostituito dal seguente:
- «115. Di cui: dettagli dell'importo della rubrica 114:
1. Per categoria di costo (codici da utilizzare: 59-82, 84, 85, 87 e 89);
  2. Codici specifici indicati nel seguente elenco:
    - codice 928: ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009.;
- f) dopo il punto 119, nella tabella «K. PRODUZIONE (esclusi gli animali)», il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
- «Vanno effettuate registrazioni distinte anche se lo stesso prodotto è coltivato su terreni irrigui e su terreni non irrigui.»;
- g) il testo del punto 146 è sostituito dal seguente:
- «146. Terreni a riposo: comprende tutti i seminativi inclusi nel sistema di rotazione colturale, coltivati o no, ma senza intenzione di produrre un raccolto per la durata di un'annata agraria. Inoltre, esso comprende tutte le superfici di seminativi mantenute in buone condizioni agricole e ambientali come stabilito all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 se non ci fosse l'intenzione di produrre un raccolto per la durata di un'annata agraria.
- Sottorubriche della rubrica 146 "Tabacco":
315. Terreni a riposo senza aiuti finanziari
  316. Terreni a riposo che sono oggetto di pagamento di aiuti;
- h) il testo del punto 158 è sostituito dal seguente:
- «158. Altre colture permanenti (vimine, giunco, bambù, salice, alberi di Natale, ecc.)»
- i) nella sezione COLONNE DELLA TABELLA K, il testo della colonna 2 (Tipo di coltura) e della colonna 3 (Dati mancanti) è sostituito dal seguente:
- «**Tipo di coltura** (colonna 2)
- Tipi di coltura e codici corrispondenti:
- Codice 0: Prodotti di origine animale, prodotti trasformati, scorte e sottoprodotti



A. *Colture in pieno campo* (compresi ortaggi freschi, meloni e fragole in avvicendamento con colture di seminativi).

Codice 1: Colture principali non irrigue

Le colture principali comprendono:

- le colture uniche, ossia le colture che vengono praticate da sole su una data superficie durante l'esercizio considerato,
- le colture miste: colture seminate, coltivate e raccolte contemporaneamente, il cui prodotto finale si presenta sotto forma di miscuglio,
- tra le colture praticate in successione durante l'esercizio su una data superficie, quella che occupa il terreno per un periodo più lungo.

Codice 2: Colture consociate non irrigue

Colture che per un certo periodo si trovano simultaneamente sullo stesso terreno e forniscono normalmente un raccolto distinto durante l'esercizio. La superficie globale in questione viene suddivisa per ciascuna delle colture interessate in proporzione alla superficie effettivamente occupata da ciascuna.

Codice 3: Colture successive secondarie non irrigue

Colture praticate in successione durante l'esercizio su una data superficie e che non vengono considerate come colture principali.

Codice 6: Colture principali o consociate irrigue

Codice 7: Colture successive secondarie irrigue

Per coltura irrigua s'intende una coltivazione generalmente praticata mediante somministrazione artificiale d'acqua.

Questi ultimi due tipi di coltivazione devono essere indicati qualora i dati corrispondenti figurino nelle contabilità.

B. *Orti industriali e floricoltura in pieno campo*

Codice 4: Ortaggi freschi, meloni e fragole in orti industriali in pieno campo (cfr. rubrica 137) nonché fiori e piante ornamentali in pieno campo (cfr. rubrica 140).

C. *Colture protette*

Codice 5: Ortaggi freschi, meloni e fragole in coltura protetta (cfr. rubrica 138), fiori e piante ornamentali (annuali o perenni) in coltura protetta (cfr. rubrica 141), coltivazioni permanenti protette (cfr. rubrica 156). Eventualmente anche le rubriche 139, 143, 285 e 157.

D. *Colture energetiche*

Codice 10: Colture energetiche

**Dati mancanti** (colonna 3)

Codice 0: Si utilizza il codice 0 quando non manca nessun dato.

Codice 1: Si utilizza il codice 1 quando la superficie di una coltura non è indicata (cfr. colonna 4), ad esempio nel caso di vendite di prodotti commercializzabili acquistati sul campo o provenienti da terreni affittati occasionalmente per un periodo inferiore ad un'annata e nel caso di una produzione ottenuta dalla trasformazione di prodotti vegetali o animali acquistati.

Codice 2: Si utilizza il codice 2 per le colture sotto contratto quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica (cfr. colonna 5).

Codice 3: Si utilizza il codice 3 quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica e non si tratta di colture sotto contratto.


Codice 4: Si utilizza il codice 4 quando mancano i dati relativi alla superficie e alla produzione fisica.

Codice 5: Si utilizza il codice 5 per le giovani piantagioni che ancora non forniscono un raccolto.

Codice 6: Si utilizza il codice 6 in caso di assenza di raccolto per perdite delle colture dovute ad esempio ad avverse condizioni meteorologiche.;

j) la tabella M. PAGAMENTI DIRETTI a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituita dalla seguente:

«M. PAGAMENTI DIRETTI SELEZIONATI a norma del regolamento n. 73/2009 (rubriche da 600 a 680 e da 700 a 742)



600. Premio per le colture proteiche ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009

Il premio per le colture proteiche deve essere anch'esso registrato nella tabella J, con il codice 600.

670. Regime di pagamento unico ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009.

Nella colonna 4, Numero di unità di base per i pagamenti: somma delle rubriche 671 e 672. Nella colonna 5, Aiuto totale: somma delle rubriche da 671 a 674.

L'importo totale dell'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie deve essere registrato anche nella tabella J, con il codice 670.

Dettagli della rubrica 670

Rubrica		Numero di unità di base per i pagamenti	Totale aiuti
671	Pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, eccetto quelli indicati nelle rubriche 672 e 674; compresi anche gli aiuti alla praticoltura/pascolo permanente, se non differenziati	Obbligatorio	Obbligatorio
672	Pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per la praticoltura/pascolo permanente	Facoltativo	Facoltativo
674	Pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico basati su diritti speciali	Obbligatorio	Obbligatorio

680. Regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009

L'importo totale dell'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie deve essere registrato anche nella tabella J, con il codice 680.

700. Pagamenti diretti alla produzione di carni bovine a norma del regolamento (CE) n. 73/2009

L'importo totale dei pagamenti diretti alla produzione di carni bovine deve essere registrato anche nella tabella J, con il codice 700.


Nella tabella che segue sono indicate le rubriche per tutti i tipi di pagamenti diretti alla produzione di carni bovine a norma del regolamento (CE) n. 73/2009:

Rubrica		Numero di unità di base per i pagamenti	Totale aiuti
700	Totale dei pagamenti per le carni bovine (somma delle rubriche 710, 730, 740)	—	Obbligatorio
710	Premio speciale (somma delle rubriche 711 e 715)	Obbligatorio	Obbligatorio
711	Premio speciale per tori	Obbligatorio	Obbligatorio
715	Premio speciale per manzi	Obbligatorio	Obbligatorio
730	Premio per vacca nutrice (somma delle rubriche 731 e 735)	—	Obbligatorio
731	Premio per vacca nutrice per giovenche e vacche nutrici	Obbligatorio	Obbligatorio
735	Premio per vacca nutrice: premio nazionale aggiuntivo	Obbligatorio	Obbligatorio
740	Premio all'abbattimento (somma delle rubriche 741 e 742)	—	Obbligatorio
741	Premio alla macellazione da 1 a 7 mesi	Facoltativo	Obbligatorio
742	Premio alla macellazione 8 mesi e oltre	Obbligatorio	Obbligatorio

#### COLONNE DELLA TABELLA M

**Prodotto o combinazione di prodotti** (colonna 1)

(Colonne 2 e 3): **Libere.**



**Numero di unità di base per i pagamenti** (colonna 4)


Per le rubriche da 600 a 634 e 680 deve essere indicata la superficie in are per la quale sono concessi gli aiuti ai produttori. Per le rubriche da 710 a 742 deve essere indicato il numero dei capi che beneficiano dei pagamenti. Per le rubriche da 670 a 672 il numero dei diritti attivati deve essere espresso in are. Per la rubrica 674 deve essere registrato il numero di diritti speciali.

**Totale aiuti** (colonna 5)

Totale degli aiuti percepiti o per i quali si è costituito un diritto nel corso dell'esercizio contabile.

(Colonne da 6 a 10): **Libere.**»

---



**REGOLAMENTO (CE) N. 782/2009 DELLA COMMISSIONE****del 27 agosto 2009****recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari <sup>(2)</sup>, prevede un procedimento di gara permanente.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'espor-

tazione per taluni prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 25 agosto 2009.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2004, per il periodo di gara che ha termine il 25 agosto 2009, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui rispettivamente all'articolo 1, lettere a) e b), e all'articolo 2 di detto regolamento è quello indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2009.

*Per la Commissione*


Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.



## ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto	Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura	Importo massimo della restituzione all'esportazione per le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 619/2008
Burro	ex 0405 10 19 9700	70,00
Butteroil	ex 0405 90 10 9000	84,50



## REGOLAMENTO (CE) N. 783/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2009

**recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari <sup>(2)</sup>, prevede un procedimento di gara permanente.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'espor-

tazione per taluni prodotti agricoli <sup>(3)</sup> e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 25 agosto 2009.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di gara che ha termine il 25 agosto 2009, l'importo massimo della restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui all'articolo 1, lettera c), e all'articolo 2, di detto regolamento è di 25,80 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.



## REGOLAMENTO (CE) N. 784/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2009

## recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del burro per la 10ª gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 186/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 186/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto una gara permanente per l'acquisto all'intervento di burro fino al 31 agosto 2009, nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro <sup>(3)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 105/2008, in funzione delle offerte ricevute per le

gare parziali occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all'aggiudicazione.

- (3) Tenendo conto delle offerte ricevute per la 10ª gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 10ª gara parziale indetta nell'ambito della gara permanente per l'acquisto all'intervento di burro di cui al regolamento (CE) n. 186/2009, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 25 agosto 2009, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 220,00 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 64 del 10.3.2009, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.



**REGOLAMENTO (CE) N. 785/2009 DELLA COMMISSIONE****del 27 agosto 2009****recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del latte scremato in polvere per l'8ª gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 310/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 310/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto una gara permanente per l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere fino al 31 agosto 2009, nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere <sup>(3)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 214/2001, in funzione delle offerte ricevute per le gare

parziali occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all'aggiudicazione.

- (3) Tenendo conto delle offerte ricevute per l'8ª gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per l'8ª gara parziale indetta nell'ambito della gara permanente per l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere di cui al regolamento (CE) n. 310/2009, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 25 agosto 2009, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 167,90 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2009.

*Per la Commissione*


Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 97 del 16.4.2009, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.



**REGOLAMENTO (CE) N. 786/2009 DELLA COMMISSIONE****del 27 agosto 2009****recante fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 676/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto una gara per la fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente da paesi terzi.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo <sup>(3)</sup>, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare un importo massimo di ridu-

zione del dazio. Per procedere a tale fissazione occorre tenere conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008.

- (3) È dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione.
- (4) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 7 agosto al 27 agosto 2009 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009, l'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco è fissato a 19,50 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 16 000 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale per dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 196 del 28.7.2009, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU L 340 del 19.12.2008, p. 57.

**REGOLAMENTO (CE) N. 787/2009 DELLA COMMISSIONE****del 27 agosto 2009****recante fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 677/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto una gara per la fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente da paesi terzi.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo <sup>(3)</sup>, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare un importo massimo di riduzione del dazio all'importazione. Per procedere a tale

fissazione occorre tenere conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008.

- (3) È dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione.
- (4) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 7 al 27 agosto 2009 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009, l'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco è fissato a 19,95 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 10 000 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2009.

*Per la Commissione*


Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 196 del 28.7.2009, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.



**REGOLAMENTO (CE) N. 788/2009 DELLA COMMISSIONE****del 28 agosto 2009****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	39,9
	XS	37,6
	ZZ	38,8
0707 00 05	MK	33,2
	TR	102,1
	ZZ	67,7
0709 90 70	TR	107,2
	ZZ	107,2
0805 50 10	AR	107,8
	BR	122,7
	UY	124,1
	ZA	68,4
	ZZ	105,8
0806 10 10	EG	155,8
	TR	105,3
	ZZ	130,6
0808 10 80	AR	101,6
	BR	78,0
	CL	82,5
	CN	67,1
	NZ	81,6
	US	95,4
	UY	42,1
	ZA	80,5
	ZZ	78,6
0808 20 50	AR	145,7
	TR	125,3
	ZA	88,8
	ZZ	119,9
0809 30	TR	124,6
	ZZ	124,6
0809 40 05	IL	93,9
	ZZ	93,9

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



## REGOLAMENTO (CE) N. 789/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2009

**che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda la protezione contro gli attacchi dei vettori e i requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,


vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale <sup>(2)</sup> stabilisce le norme da applicare ai movimenti di tali animali, per quanto concerne la febbre catarrale, nelle e dalle zone soggette a restrizioni. Esso stabilisce anche le condizioni per l'esenzione dal divieto d'uscita, di cui alla direttiva 2000/75/CE, e che si applica ai movimenti di tali animali, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni. Dette condizioni comprendono la protezione di tali animali dagli attacchi dei vettori.
- (2) Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella concezione dei programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale in vigore negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la delimitazione di «aree a rischio ridotto», possono essere elaborate strategie alternative al controllo con animali di riferimento ma ugualmente efficaci nel dimostrare l'assenza di circolazione del virus. Le indagini sierologiche/virologiche possono anche comprendere test sui campioni raccolti per altri scopi, ad esempio campioni provenienti da macelli o latte sfuso.
- (3) L'esperienza ha mostrato che l'applicazione dei requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1266/2007 finalizzati a prevenire l'esposizione degli animali ai vettori può essere difficile. Può essere tuttavia possibile prevenire l'esposizione degli animali ai vettori, a determinate condizioni, in stabilimenti quali centri di inseminazione artificiale o stazioni di quarantena. La protezione dagli attacchi dei

vettori non deve dipendere unicamente dall'uso di insetticidi e/o repellenti ma deve anche prevedere che gli animali siano tenuti in uno stabilimento a prova di vettore nel quale si adottano misure supplementari, in particolare una combinazione di appropriate barriere fisiche e trattamenti chimici (insetticidi e/o repellenti) per prevenire il contatto tra animali e vettori. L'assenza di vettori può essere verificata utilizzando trappole per vettori all'interno di tali stabilimenti.

- (4) Secondo il parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell'EFSA relativo al rischio di trasmissione della febbre catarrale durante il transito degli animali, adottato l'11 settembre 2008 <sup>(3)</sup>, i rischi risultanti dallo spostamento di animali durante un periodo stagionale a basso rischio di trasmissione, anche in assenza di analisi supplementari, rimangono sostanzialmente inferiori rispetto ad altri periodi, anche se combinati ad analisi sierologiche o test di PCR. Inoltre, se il periodo di transito durante il quale gli animali sono esposti agli attacchi dei vettori non è superiore a un giorno, l'efficacia di insetticidi e/o repellenti impiegati come misure di riduzione del rischio è considerata sufficiente a proteggere gli animali da tali attacchi.
- (5) Il transito attraverso «aree a rischio ridotto» in cui si pratica la vaccinazione e in cui non vi è circolazione di un sierotipo o di sierotipi specifici del virus della febbre catarrale, non presenta un rischio di infezione per gli animali.
- (6) È dunque opportuno stabilire determinate deroghe al requisito generale di cui al regolamento (CE) n. 1266/2007 secondo il quale animali e veicoli devono essere trattati con insetticidi o repellenti per tutte le operazioni di transito.
- (7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1266/2007.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.<sup>(2)</sup> GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.<sup>(3)</sup> The EFSA Journal (2008) 795, pagg. 1-56.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2 *bis*. Gli Stati membri, sulla base dei risultati di una valutazione dei rischi che deve tenere conto di sufficienti dati epidemiologici ottenuti attraverso l'attuazione di un controllo, conformemente al punto 1.1.2.1 o al punto 1.1.2.2 dell'allegato I, sono autorizzati a delimitare una parte della zona di protezione come «zona soggetta a restrizioni, in cui è praticata la vaccinazione, senza circolazione del virus della febbre catarrale di un sierotipo specifico o di sierotipi specifici» (di seguito «area a rischio ridotto»). Tale autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:»;

- 2) all'articolo 9, il paragrafo 1, lettera c) e i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«c) quando è previsto un periodo di riposo di oltre un giorno in un punto di sosta durante il movimento attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali vengono protetti dall'eventuale attacco dei vettori della malattia in uno stabilimento a prova di vettore.

2. Il primo paragrafo del presente articolo non si applica se il transito avviene:

- a) esclusivamente da o attraverso aree geografiche epidemiologicamente rilevanti della zona soggetta a restrizioni durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito a norma dell'allegato V; o
- b) da o attraverso parti della zona soggetta a restrizioni delimitata come «area a rischio ridotto» conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 *bis*.

3. Se gli animali soddisfano almeno una delle condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 dell'allegato III, sezione A, non si applicano il trattamento degli animali di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e la protezione degli animali di cui al paragrafo 1, lettera c).

4. Per gli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Trattamento insetticida/repellente con ... (*inserire il nome del prodotto*) il ... (*data*) in conformità del regolamento (CE) n. 1266/2007 (\*)».

(\*) GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.»;

- 3) all'articolo 9 *bis*, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Per gli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Animali conformi all'articolo 9 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007.»;

- 4) gli allegati I e III sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2009.

Per la Commissione  
Androulla VASSILIOU  
Membro della Commissione



## ALLEGATO

Gli allegati I e III sono modificati come segue:

1) l'allegato I è modificato come segue:

a) il punto 1.1.2.2 è sostituito dal seguente:

«1.1.2.2. Le indagini sierologiche/virologiche:

- sono costituite almeno da un programma annuale attivo di test sierologici/virologici delle popolazioni di specie sensibili, al fine di rilevare le prove di una trasmissione del virus della febbre catarrale; sono effettuate analisi sierologiche e/o virologiche casuali in tutte le aree geografiche epidemiologicamente rilevanti e nel periodo dell'anno in cui è più facile individuare la sieroconversione o l'infezione,
- sono concepite in modo che i campioni risultino rappresentativi e appropriati alla struttura della popolazione di specie sensibili nell'area geografica epidemiologicamente rilevante e le dimensioni del campione siano calcolate in maniera da rilevare una prevalenza del 20 % con un'affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica. Allo scopo di delimitare una parte di una zona di protezione quale "area a rischio ridotto" conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, l'indagine deve prevedere che le dimensioni del campione siano calcolate in modo da rilevare una prevalenza mensile del 2 % con un'affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica epidemiologicamente rilevante,
- garantiscono che gli animali sieropositivi da popolazioni vaccinate o immunizzate non interferiscano con le indagini sierologiche,
- devono accertare che i test di laboratorio siano strutturati in modo che i test diagnostici positivi siano seguiti da test sierologici/virologici specifici al sierotipo e mirati al sierotipo o ai sierotipi della febbre catarrale che dovrebbero essere presenti nell'area geografica epidemiologicamente rilevante al fine di individuare il sierotipo specifico in circolazione,
- possono essere strutturate in modo da controllare la copertura della vaccinazione e la distribuzione dei diversi sierotipi della febbre catarrale presenti nella zona sottoposta a restrizioni,
- possono comprendere analisi dei campioni raccolti per altri scopi, ad esempio campioni provenienti da macelli o latte sfuso.»;

b) il punto 2.2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.2. Le indagini sierologiche/virologiche:

- sono costituite almeno da un programma annuale attivo di test sierologici/virologici delle popolazioni di specie sensibili, al fine di rilevare le prove di una trasmissione del virus della febbre catarrale; sono effettuate analisi sierologiche e/o virologiche casuali in tutte le aree geografiche epidemiologicamente rilevanti e nel periodo dell'anno in cui è più facile individuare la sieroconversione o l'infezione,
- sono concepite in modo che i campioni risultino rappresentativi e appropriati alla struttura della popolazione di specie sensibili nell'area geografica epidemiologicamente rilevante e le dimensioni del campione siano calcolate in maniera da rilevare una prevalenza del 20 % con un'affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica,
- garantiscono che gli animali sieropositivi da popolazioni vaccinate o immunizzate non interferiscano con le indagini sierologiche,
- possono comprendere analisi dei campioni raccolti per altri scopi, ad esempio campioni provenienti da macelli o latte sfuso.»;

2) l'allegato III è modificato come segue:

a) la sezione A è modificata come segue:

i) al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«gli animali devono essere stati protetti, fino alla spedizione, da attacchi dei vettori in uno stabilimento a prova di vettore almeno per i 60 giorni precedenti la data della spedizione.»;



ii) al punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«gli animali devono essere tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori, definito a norma dell'allegato V, o devono essere stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento a prova di vettore per un periodo di almeno 28 giorni e devono essere stati sottoposti durante tale periodo a un test sierologico secondo il manuale UIE degli animali terrestri al fine di rilevare anticorpi del gruppo virale della malattia, con risultati negativi, effettuato su campioni raccolti da tale animale almeno 28 giorni dopo la data d'inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.»

iii) al punto 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«gli animali devono essere stati tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito a norma dell'allegato V, o essere stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento a prova di vettore per un periodo di almeno 14 giorni ed essere stati sottoposti durante tale periodo a un test di identificazione dell'agente secondo il manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato su campioni raccolti da tale animale almeno 14 giorni dopo la data d'inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.»

b) alla sezione B, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) sono stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento a prova di vettore per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio della raccolta dello sperma e durante la raccolta stessa;»

c) alla sezione C, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) sono stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento a prova di vettore per almeno 60 giorni prima dell'inizio della raccolta degli embrioni/degli ovuli e durante la raccolta stessa.»



# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2009/91/CE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2009

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tetraborato di disodio come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(2)</sup>, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il tetraborato di disodio.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il tetraborato di disodio è stato oggetto di una valutazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3) Il 7 luglio 2006 i Paesi Bassi sono stati designati come relatore e hanno presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 20 febbraio 2009, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti tetraborato di disodio possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il tetraborato di disodio nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi

utilizzati come preservanti del legno e contenenti tetraborato di disodio possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(6) Sono stati tuttavia rilevati rischi inaccettabili per il trattamento in situ di legno in esterno e per il legno trattato esposto agli agenti atmosferici. Pertanto, è opportuno non concedere autorizzazioni per questi utilizzi a meno che non venga dimostrato, sulla base di dati concreti, che i prodotti possono essere utilizzati senza rischi inaccettabili per l'ambiente.

(7) A livello comunitario non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino i rischi in questione per i comparti e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello comunitario e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.


(8) Alla luce dei risultati della relazione di valutazione, è opportuno prevedere che ai prodotti contenenti tetraborato di disodio e utilizzati come preservanti del legno si applichino, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, specifiche misure di riduzione del rischio. In particolare, occorre adottare misure appropriate per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua, per le quali durante la valutazione sono emersi rischi inaccettabili. È inoltre opportuno che detti prodotti siano utilizzati indossando opportuni dispositivi di protezione individuale, se il rischio individuato per gli utilizzatori professionali e industriali non può essere ridotto con altri mezzi.

(9) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo tetraborato di disodio, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(10) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.



- (11) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti tetraborato di sodio, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.
- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2009.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS


*Membro della Commissione*



## ALLEGATO


La tabella di seguito riportata, in cui figura la voce «N. 24», è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ecetto che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«24	tetraborato di disodio	tetraborato di disodio Numero CE: 215-540-4 Numero CAS (amidro): 1330-43-4 Numero CAS (pentai- drato): 12267-73-1 Numero CAS (decaidra- to): 1303-96-4	990 g/kg	1° settembre 2011	31 agosto 2013	31 agosto 2021	8	<p>Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario.</p> <p>Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati.</p> <p>L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili.</p> <p>Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1) I prodotti autorizzati per usi industriali e professionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali e/o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.</p>



N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (eccetto che per i prodotti contenuti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
								<p>2) In considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento in situ di legno in esterno o di legno che sarà esposto agli agenti atmosferici a meno che non siano presentati dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio. In particolare, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.»</p>

(\*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito web della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>



## DIRETTIVA 2009/92/CE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2009

**recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della direttiva**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,


vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi<sup>(2)</sup>, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il bromadiolone.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, il bromadiolone è stato oggetto di una valutazione in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, come definito nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.
- (3) La Svezia è stata designata come Stato membro relatore e ha presentato alla Commissione il 30 giugno 2006 la relazione dell'autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 30 maggio 2008, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati integrati in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (5) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti bromadiolone non presentano

rischi per l'uomo, salvo nel caso di incidenti fortuiti in cui sono coinvolti bambini. È stato rilevato un rischio per gli animali non bersaglio e per l'ambiente. Tuttavia i roditori bersaglio sono animali nocivi e costituiscono pertanto un pericolo per la salute pubblica. Inoltre non è stata ancora accertata l'esistenza di alternative adeguate al bromadiolone, che siano altrettanto efficaci ma meno dannose per l'ambiente. Alla luce dei punti 63 e 96 dell'allegato VI della direttiva 98/8/CE è pertanto legittimo iscrivere il bromadiolone nell'allegato I per un periodo limitato, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come rodenticidi contenenti bromadiolone possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

- (6) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è opportuno esigere che ai prodotti contenenti bromadiolone, utilizzati come rodenticidi, si applichino misure di riduzione del rischio a livello di procedura di autorizzazione del prodotto. È opportuno che tali misure siano intese a limitare il rischio di esposizione primaria e secondaria per l'uomo e per gli animali non bersaglio nonché gli effetti a lungo termine della sostanza sull'ambiente.
- (7) A causa dei rischi rilevati e delle sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, è opportuno che il bromadiolone sia iscritto nell'allegato I solo per cinque anni e che prima di reinscriverlo nell'allegato I sia sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE.
- (8) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo bromadiolone, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
- (9) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

- (10) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti bromadiolone, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.
- (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.
- (12) Il comitato permanente sui biocidi è stato consultato il 30 maggio 2008 e ha emesso parere positivo in merito al progetto di direttiva della Commissione recante modifica dell'allegato I della direttiva 98/8/CE al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo. L'11 giugno 2008 la Commissione ha trasmesso detto progetto di direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo. Il Parlamento europeo non si è opposto al progetto delle misure entro la scadenza stabilita. Il Consiglio si è opposto all'adozione da parte della Commissione indicando che le misure proposte andavano oltre le competenze di esecuzione previste dalla direttiva 98/8/CE. Di conseguenza, la Commissione non ha adottato il progetto delle misure e ha inviato al comitato permanente sui biocidi un progetto modificato di direttiva. Il comitato permanente è stato consultato in merito al progetto modificato il 20 febbraio 2009.
- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

#### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 4


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione




## ALLEGATO

La voce «N. 17» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (eccezione che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«17	Bromadiolone	3-[3-(4-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-3-idrossi-1-fenilpropil]-4-idrossi-2H-1-benzopiran-2-one Numero CE: 249-205-9 Numero CAS: 28772-56-7	969 g/kg	1° luglio 2011	30 giugno 2013	30 giugno 2016	14	Per le sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, questo principio attivo prima di essere reiscritto nel presente allegato deve essere sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE.  Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:  1) la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti non deve eccedere 50 mg/kg e sono autorizzati solo prodotti pronti all'uso;  2) i prodotti devono contenere un agente repellente e, se del caso, un colorante;  3) i prodotti non devono essere utilizzati come polvere tracciante;  4) l'esposizione primaria e secondaria per l'uomo, gli animali non bersaglio e l'ambiente devono essere ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l'altro la destinazione ad uso esclusivamente professionale, la definizione di un limite massimo per le dimensioni dell'imballaggio e l'obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.»

(\*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>



## DIRETTIVA 2009/93/CE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2009

## recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'alfa-cloraloso come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(2)</sup>, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende l'alfa-cloraloso.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, l'alfa-cloraloso è stato oggetto di una valutazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, come definito nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.
- (3) Il 14 novembre 2006 il Portogallo è stato designato come relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 30 maggio 2008, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati integrati in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (5) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti alfa-cloraloso possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere l'alfa-cloraloso nell'allegato I,

al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come rodenticidi contenenti alfa-cloraloso possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

- (6) A livello comunitario non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino i rischi in questione per i comparti e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello comunitario e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.
- (7) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è opportuno esigere che ai prodotti contenenti alfa-cloraloso, utilizzati come rodenticidi, si applichino misure di riduzione del rischio a livello di procedura di autorizzazione del prodotto. È opportuno che tali misure siano intese a limitare il rischio di esposizione primaria e secondaria per l'uomo e per gli animali non bersaglio nonché gli effetti a lungo termine della sostanza sull'ambiente.
- (8) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo alfa-cloraloso, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
- (9) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.
- (10) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti alfa-cloraloso, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.



- (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.
- (12) Il comitato permanente sui biocidi è stato consultato il 30 maggio 2008 e ha emesso parere positivo in merito al progetto di direttiva della Commissione recante modifica dell'allegato I della direttiva 98/8/CE al fine di iscrivere l'alfa-cloraloso come principio attivo. L'11 giugno 2008 la Commissione ha trasmesso detto progetto di direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo. Il Parlamento europeo non si è opposto al progetto delle misure entro la scadenza stabilita. Il Consiglio si è opposto all'adozione da parte della Commissione indicando che le misure proposte andavano oltre le competenze di esecuzione previste dalla direttiva 98/8/CE. Di conseguenza, la Commissione non ha adottato il progetto delle misure e ha inviato al comitato permanente sui biocidi un progetto modificato di direttiva. Il comitato permanente è stato consultato in merito al progetto modificato il 20 febbraio 2009.
- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º luglio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2009.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS


*Membro della Commissione*



## ALLEGATO


La voce «N. 15» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel broccia immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (eccetto che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«15	Alfa-cloratoso	(R)-1,2-O-(2,2,2-tricloroetilidene)- α-D-glucofuranoso Numero CE: 240-016-7 Numero CAS: 15879-93-3	825 g/kg	1° luglio 2011	30 giugno 2013	30 giugno 2021	14	<p>Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario.</p> <p>Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati.</p> <p>L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili.</p> <p>In particolare, non possono essere autorizzati prodotti per l'uso in esterni a meno che non venga dimostrato, sulla base di dati concreti, che il prodotto soddisferà i requisiti di cui all'articolo 5 e all'allegato VI, eventualmente applicando opportune misure di riduzione del rischio se necessario.</p> <p>Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1) la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti non deve eccedere 40 g/kg e sono autorizzati solo prodotti pronti all'uso;</p>



N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (eccetto che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
								<p>2) i prodotti devono contenere un agente re- pulsivo e un colorante.</p> <p>3) Sono autorizzati solo prodotti da utiliz- zarsi in scatole per esche a chiusura pro- tetta e resistenti alle manomissioni.»</p>

(\*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>



## DIRETTIVA 2009/94/CE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2009

## recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acido borico come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(2)</sup>, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende l'acido borico.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, l'acido borico è stato oggetto di una valutazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3) Il 7 luglio 2006 i Paesi Bassi sono stati designati come relatore e hanno presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 20 febbraio 2009, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti acido borico possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere l'acido borico nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati

membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti acido borico possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(6) Sono stati tuttavia rilevati rischi inaccettabili per il trattamento in situ di legno in esterno e per il legno trattato esposto agli agenti atmosferici. Pertanto, è opportuno non concedere autorizzazioni per questi utilizzi a meno che non venga dimostrato, sulla base di dati concreti, che i prodotti possono essere utilizzati senza rischi inaccettabili per l'ambiente.

(7) A livello comunitario non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino i rischi in questione per i comparti e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello comunitario e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.


(8) Alla luce dei risultati della relazione di valutazione, è opportuno prevedere che ai prodotti contenenti acido borico e utilizzati come preservanti del legno si applichino, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, specifiche misure di riduzione del rischio. In particolare, occorre adottare misure appropriate per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua, per le quali durante la valutazione sono emersi rischi inaccettabili. È inoltre opportuno che detti prodotti siano utilizzati indossando opportuni dispositivi di protezione individuale, se il rischio individuato per gli utilizzatori professionali e industriali non può essere ridotto con altri mezzi.

(9) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo acido borico, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(10) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.



- (11) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti acido borico, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.
- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º settembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2009.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

La tabella di seguito riportata, in cui figura la voce «N. 22», è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (eccezione che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«22	Acido boricco	Acido boricco Numero CE: 233-139-2 Numero CAS: 10043-35-3	990 g/kg	1° settembre 2011	31 agosto 2013	31 agosto 2021	8	<p>Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le poliazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario.</p> <p>Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati.</p> <p>L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili.</p> <p>Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1) I prodotti autorizzati per usi industriali e professionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali e/o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.</p> <p>2) In considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento in situ di legno in esterno o</p>



N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (eccetto che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
								<p>di legno che sarà esposto agli agenti atmosferici a meno che non siano presentati dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio. In particolare, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.»</p>

(\*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito web della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>



## DIRETTIVA 2009/95/CE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2009

**recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fosforo d'alluminio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della direttiva**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,


vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(2)</sup>, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il fosforo d'alluminio.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, il fosforo d'alluminio è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, come definito nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.
- (3) Il 19 luglio 2006 la Germania è stata designata come relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 30 maggio 2008, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati integrati in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (5) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti fosforo d'alluminio possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il fosforo d'alluminio nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli

Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come rodenticidi contenenti fosforo d'alluminio possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

- (6) A livello comunitario non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino i rischi in questione per i comparti e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello comunitario e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.
- (7) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione, è opportuno prevedere che i prodotti contenenti fosforo d'alluminio e utilizzati come rodenticidi siano autorizzati solo ai fini del loro utilizzo da parte di professionisti appositamente formati, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera e), della direttiva 98/8/CE e che a tali prodotti si applichino specifiche misure di riduzione del rischio, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto. È opportuno che tali misure siano intese a mantenere entro un livello accettabile il rischio di esposizione al fosforo d'alluminio per l'uomo e per gli animali non bersaglio.
- (8) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo fosforo d'alluminio, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
- (9) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.
- (10) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti fosforo d'alluminio, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

- (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.
- (12) Il comitato permanente sui biocidi è stato consultato il 30 maggio 2008 ed ha emesso parere positivo in merito al progetto di direttiva della Commissione recante modifica dell'allegato I della direttiva 98/8/CE al fine di iscrivere il fosforo d'alluminio come principio attivo. L'11 giugno 2008 la Commissione ha trasmesso detto progetto di direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo. Il Parlamento europeo non si è opposto al progetto delle misure entro la scadenza stabilita. Il Consiglio si è opposto all'adozione da parte della Commissione indicando che le misure proposte andavano oltre le competenze di esecuzione previste dalla direttiva 98/8/CE. Di conseguenza, la Commissione non ha adottato il progetto delle misure ed ha inviato al comitato permanente sui biocidi un progetto modificato di direttiva. Il comitato permanente è stato consultato in merito al progetto modificato il 20 febbraio 2009.
- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2009.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*



## ALLEGATO


La voce «N. 20» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (eccetto che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il ter- mine per conformarsi all'articolo 16, pa- ragrafo 3, è quello fissato nell'ultima de- cisione di iscrizione relativa ai loro prin- cipi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«20	Fosforo d'allu- minio che rila- scia fosfina	Fosforo d'alluminio Numero CE: 244-088- 0 Numero CAS: 20859- 73-8	830 g/kg	1° settembre 2011	31 agosto 2013	31 agosto 2021	14	<p>Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario.</p> <p>Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati.</p> <p>L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. In particolare, non possono essere autorizzati prodotti per l'uso in interni a meno che non siano presentati dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.</p> <p>Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1) i prodotti sono venduti unicamente a professionisti appositamente formati e da questi utilizzati;</p>



N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (eccezione che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il ter- mine per conformarsi all'articolo 16, pa- ragrafo 3, è quello fissato nell'ultima de- cisione di iscrizione relativa ai loro prin- cipi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
								<p>2) in considerazione dei rischi rilevati a carico degli operatori, occorre prendere le opportune misure per ridurre i rischi. Tali misure comprendono, tra l'altro, l'uso di adeguate attrezzature protettive personali, l'uso di applicatori e la presentazione del prodotto in un formato idoneo a mantenere l'esposizione dell'operatore entro un livello accettabile;</p> <p>3) In considerazione dei rischi rilevati a carico delle specie terrestri non bersaglio, occorre prendere le opportune misure per ridurre i rischi. Tali misure comprendono, tra l'altro, l'esclusione dal trattamento delle zone in cui sono presenti, oltre alla specie bersaglio, altri mammiferi che vivono in tane.»</p>

(\*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>



## DIRETTIVA 2009/96/CE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2009

## recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'ottaborato di disodio tetraidrato come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(2)</sup>, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende l'ottaborato di disodio tetraidrato.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, l'ottaborato di disodio tetraidrato è stato oggetto di una valutazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.
- (3) Il 7 luglio 2006 i Paesi Bassi sono stati designati come relatore e hanno presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 20 febbraio 2009, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (5) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti ottaborato di disodio tetraidrato possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere l'ottaborato di disodio tetraidrato nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del
- legno e contenenti ottaborato di disodio tetraidrato possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.
- (6) Sono stati tuttavia rilevati rischi inaccettabili per il trattamento in situ di legno in esterno e per il legno trattato esposto agli agenti atmosferici. Pertanto, è opportuno non concedere autorizzazioni per questi utilizzi a meno che non venga dimostrato, sulla base di dati concreti, che i prodotti possono essere utilizzati senza rischi inaccettabili per l'ambiente.
- (7) A livello comunitario non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino i rischi in questione per i comparti e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello comunitario e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.
- (8) Alla luce dei risultati della relazione di valutazione, è opportuno prevedere che ai prodotti contenenti ottaborato di disodio tetraidrato si applichino, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, specifiche misure di riduzione del rischio. In particolare, occorre adottare misure appropriate per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua, per le quali durante la valutazione sono emersi rischi inaccettabili. È inoltre opportuno che detti prodotti siano utilizzati indossando opportuni dispositivi di protezione individuale, se il rischio individuato per gli utilizzatori professionali e industriali non può essere ridotto con altri mezzi.
- (9) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo ottaborato di disodio tetraidrato, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
- (10) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

- (11) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti ottaborato di sodio tetraidrato, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.
- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2009.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*



## ALLEGATO


La tabella di seguito riportata, in cui figura la voce «N. 25», è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (eccetto che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«25	Ottaborato di disodio tetraidrato	Ottaborato di disodio tetraidrato Numero CE: 234-541-0 Numero CAS: 12280-03-4	975 g/kg	1° settembre 2011	31 agosto 2013	31 agosto 2021	8	<p>Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario.</p> <p>Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati.</p> <p>L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili.</p> <p>Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1) i prodotti autorizzati per usi industriali e professionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali e/o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;</p>



N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (eccetto che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
								2) in considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento in situ di legno in esterno o di legno che sarà esposto agli agenti atmosferici a meno che non siano presentati dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio. In particolare, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.»

(\*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito web della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>



**DIRETTIVA 2009/97/CE DELLA COMMISSIONE**

del 3 agosto 2009

**che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell'articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) È pertanto opportuno modificare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),*Articolo 1*

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo che figura nella parte A dell'allegato della presente direttiva.

considerando quanto segue:

*Articolo 2*

Gli allegati della direttiva 2003/91/CEE sono sostituiti dal testo di cui alla parte B dell'allegato della presente direttiva.

(1) Le direttive della Commissione 2003/90/CE <sup>(3)</sup> e 2003/91/CE <sup>(4)</sup> sono state adottate per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà, nella misura in cui tali linee direttrici esistono. Per le altre varietà le direttive prevedono che si applichino le linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).

*Articolo 3*

Per gli esami iniziati prima del 1° gennaio 2010 gli Stati membri possono applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

(2) L'UCVV ha stabilito nel frattempo ulteriori linee direttrici per diverse altre specie e ha aggiornato quelle esistenti.

*Articolo 4*


Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

(3) Per quanto riguarda la direttiva 2003/90/CE, devono essere aggiunte linee direttrici per le nuove specie che sono state incluse recentemente nell'elenco delle specie di cui alle direttive del Consiglio 66/401/CEE <sup>(5)</sup> e 66/402/CEE <sup>(6)</sup>.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2010.

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.<sup>(3)</sup> GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 11.<sup>(5)</sup> GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.<sup>(6)</sup> GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.



*Articolo 5*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2009.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

## PARTE A

## «ALLEGATO I

**Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) che devono conformarsi ai protocolli dei test dell'UCVV**


Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Pisum sativum</i> L.	Pisello da foraggio	TP 7/1 del 6.11.2003
<i>Vicia faba</i> L.	Favino	TP Broadbean/1 del 25.3.2004
<i>Brassica napus</i> L.	Colza	TP 36/1 del 25.3.2004
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole	TP 81/1 del 31.10.2002
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino	TP 57/1 del 21.3.2007
<i>Avena nuda</i> L.	Avena nuda	TP 20/1 del 6.11.2003
<i>Avena sativa</i> L. (compresa <i>A. byzantina</i> K. Koch)	Avena comune e avena bizantina	TP 20/1 del 6.11.2003
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orzo	TP 19/2 del 6.11.2003
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso	TP 16/1 del 18.11.2004
<i>Secale cereale</i> L.	Segala	TP 58/1 del 31.10.2002
<i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i>	TP 121/2 del 22.1.2007
<i>Triticum aestivum</i> L.	Fruento	TP 3/4 del 23.6.2008
<i>Triticum durum</i> Desf.	Fruento duro	TP 120/2 del 6.11.2003
<i>Zea mays</i> L.	Granturco	TP 2/2 del 15.11.2001
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Patata	TP 23/2 del 1.12.2005

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV ([www.cpvo.europa.eu](http://www.cpvo.europa.eu)).

## ALLEGATO II


**Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che risultano conformi alle linee direttrici dell'UPOV**

Nome scientifico	Nome comune	Linee direttrici dell'UPOV
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola da foraggio	TG/150/3 del 4.11.1994
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide canina	TG/30/6 del 12.10.1990
<i>Agrostis gigantea</i> Roth.	Agrostide gigantea	TG/30/6 del 12.10.1990
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifera	TG/30/6 del 12.10.1990
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide tenue	TG/30/6 del 12.10.1990
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Bromo	TG/180/3 del 4.4.2001
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Bromo dell'Alaska	TG/180/3 del 4.4.2001
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactilis (pannocchia)	TG/31/8 del 17.4.2002



Nome scientifico	Nome comune	Linee direttrici dell'UPOV
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	Festuca arundinacea	TG/39/8 del 17.4.2002
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Festuca a foglie capillari	TG/67/5 del 5.4.2006
<i>Festuca ovina</i> L.	Festuca ovina	TG/67/5 del 5.4.2006
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Festuca dei prati	TG/39/8 del 17.4.2002
<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca rossa	TG/67/5 del 5.4.2006
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina	Festuca indurita	TG/67/5 del 5.4.2006
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Loglio d'Italia	TG/4/8 del 5.4.2006
<i>Lolium perenne</i> L.	Loglio inglese	TG/4/8 del 5.4.2006
<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth	Loglio ibrido	TG/4/8 del 5.4.2006
<i>Phleum nodosum</i> L.	Codolina comune	TG/34/6 del 7.11.1984
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo	TG/34/6 del 7.11.1984
<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati	TG/33/6 del 12.10.1990
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupino bianco	TG/66/4 del 31.3.2004
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupino selvatico	TG/66/4 del 31.3.2004
<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupino giallo	TG/66/4 del 31.3.2004
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica	TG/6/5 del 6.4.2005
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn	Erba medica ibrida	TG/6/5 del 6.4.2005
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio violetto	TG/5/7 del 4.4.2001
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco	TG/38/7 del 9.4.2003
<i>Vicia sativa</i> L.	Veccia comune	TG/32/6 del 21.10.1988
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	Navone	TG/89/6 del 4.4.2001
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Rafano oleifero	TG/178/3 del 4.4.2001
<i>Arachis hypogea</i> L.	Arachide	TG/93/3 del 13.11.1985
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Ravizzone	TG/185/3 del 17.4.2002
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Semi di cartamo	TG/134/3 del 12.10.1990
<i>Gossypium</i> spp.	Cotone	TG/88/6 del 4.4.2001
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papavero domestico	TG/166/3 del 24.3.1999
<i>Sinapis alba</i> L.	Senape bianca	TG/179/3 del 4.4.2001
<i>Glycine max</i> (L.) Merrill	Soya bean	TG/80/6 del 1.4.1998
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Sorgo	TG/122/3 del 6.10.1989

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV ([www.upov.int](http://www.upov.int)).»




## PARTE B

## «ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) che devono conformarsi ai protocolli dei test dell'UCVV

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Allium cepa</i> L. (var. <i>Cepa</i> )	Cipolla, anche di tipo lungo ( <i>echalion</i> )	TP 46/2 dell'1.4.2009
<i>Allium cepa</i> L. (var. <i>Aggregatum</i> )	Scalogno	TP 46/2 dell'1.4.2009
<i>Allium porrum</i> L.	Porro	TP 85/2 dell'1.4.2009
<i>Allium sativum</i> L.	Aglione	TP 162/1 del 25.3.2004
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Erba cipollina	TP 198/1 dell'1.4.2009
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano	TP 82/1 del 13.3.2008
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano rapa	TP 74/1 del 13.3.2008
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparagus	TP 130/1 del 27.3.2002
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham	TP 60/1 dell'1.4.2009
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolfiore	TP 45/1 del 15.11.2001
<i>Brassica oleracea</i> L.	Broccoli asparagi o a getto	TP 151/2 del 21.3.2007
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo di Bruxelles	TP 54/2 dell'1.12.2005
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo rapa	TP 65/1 del 25.3.2004
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso	TP 48/2 dell'1.12.2005
<i>Brassica rapa</i> L.	Cavolo cinese	TP 105/1 del 13.3.2008
<i>Capsicum annuum</i> L.	Peperoncino rosso/peperone	TP 76/2 del 21.3.2007
<i>Cichorium endivia</i> L.	Indivia riccia e indivia scarola	TP 118/2 dell'1.12.2005
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria industriale	TP 172/2 dell'1.12.2005
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria di tipo Witloof chicory	TP 173/1 del 25.3.2004
<i>Citrullus lanatus</i> (Thumb.) Matsum. et Nakai	Anguria o cocomero	TP 142/1 del 21.3.2007
<i>Cucumis melo</i> L.	Melone	TP 104/2 del 21.3.2007
<i>Cucumis sativus</i> L.	Cetriolo e cetriolino	TP 61/2 del 13.3.2008
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Zucchini	TP 119/1 del 25.3.2004
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Carciofo e cardo	TP 184/1 del 25.3.2004
<i>Daucus carota</i> L.	Carota e carota da foraggio	TP 49/3 del 13.3.2008
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Finocchio	TP 183/1 del 25.3.2004
<i>Lactuca sativa</i> L.	Lattuga	TP 13/4 dell'1.4.2009
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Pomodoro	TP 44/3 del 21.3.2007
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Prezzemolo	TP 136/1 del 21.3.2007



Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Fagiolo di Spagna	TP 9/1 del 21.3.2007
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo nano e fagiolo rampicante	TP 12/3 dell'1.4.2009
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce	TP 7/1 del 6.11.2003
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ravanello	TP 64/1 del 27.3.2002
<i>Solanum melongena</i> L.	Melanzana	TP 117/1 del 13.3.2008
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spinaci	TP 55/2 del 13.3.2008
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Valerianella o lattughella	TP 75/2 del 21.3.2007
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Fava	TP Broadbean/1 del 25.3.2004
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granturco dolce e pop corn	TP 2/2 del 15.11.2001


Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV ([www.cpvo.europa.eu](http://www.cpvo.europa.eu)).

ALLEGATO II

**Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che risultano conformi alle linee direttrici dell'UPOV**

Nome scientifico	Nome comune	Linee direttrici dell'UPOV
<i>Allium fistulosum</i> L.	Cipolletta	TG/161/3 of 1.4.1998
<i>Beta vulgaris</i> L.	Bietola da costa	TG/106/4 of 31.3.2004
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo laciniato	TG/90/6 of 31.3.2004
<i>Brassica rapa</i> L.	Rapa	TG/37/10 of 4.4.2001
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano	TG/154/3 of 18.10.1996
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Zucca	TG/155/4 of 28.3.2007
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ramolaccio	TG/63/6 of 24.3.1999
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rabarbaro	TG/62/6 of 24.3.1999
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorzonera	TG/116/3 of 21.10.1988

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV ([www.upov.int](http://www.upov.int)).



## DIRETTIVA 2009/98/CE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2009

## recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'anidride borica come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi<sup>(2)</sup>, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende l'anidride borica.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, l'anidride borica è stata oggetto di una valutazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.
- (3) Il 7 luglio 2006 i Paesi Bassi sono stati designati come relatore e hanno presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 20 febbraio 2009, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (5) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti anidride borica possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere l'anidride borica nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come pre-

servanti del legno e contenenti anidride borica possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

- (6) Sono stati tuttavia rilevati rischi inaccettabili per il trattamento in situ di legno in esterno e per il legno trattato esposto agli agenti atmosferici. Pertanto, è opportuno non concedere autorizzazioni per questi utilizzi a meno che non venga dimostrato, sulla base di dati concreti, che i prodotti possono essere utilizzati senza rischi inaccettabili per l'ambiente.
- (7) A livello comunitario non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino i rischi in questione per i comparti e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello comunitario e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.
- (8) Alla luce dei risultati della relazione di valutazione, è opportuno prevedere che ai prodotti contenenti anidride borica e utilizzati come preservanti del legno si applichino, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, specifiche misure di riduzione del rischio. In particolare, occorre adottare misure appropriate per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua, per le quali durante la valutazione sono emersi rischi inaccettabili. È inoltre opportuno che detti prodotti siano utilizzati indossando opportuni dispositivi di protezione individuale, se il rischio individuato per gli utilizzatori professionali e industriali non può essere ridotto con altri mezzi.
- (9) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo anidride borica, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
- (10) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

- (11) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti anidride borica, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.
- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2009.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

La tabella di seguito riportata, in cui figura la voce «N. 23», è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (eccetto che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
23	Anidride borica	Triossido di diboro Numero CE: 215-125- 8 Numero CAS: 1303- 86-2	975 g/kg	1° settembre 2011	31 agosto 2013	31 agosto 2021	8	<p>Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario.</p> <p>Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati.</p> <p>L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili.</p> <p>Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1) i prodotti autorizzati per usi industriali e professionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali e/o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;</p>



N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (eccetto che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
								<p>2) in considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento in situ di legno in esterno o di legno che sarà esposto agli agenti atmosferici a meno che non siano presentati dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio. In particolare, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.»</p>

(\*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito web della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>



## DIRETTIVA 2009/99/CE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2009

## recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorofacinone come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(2)</sup>, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il clorofacinone.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, il clorofacinone è stato oggetto di una valutazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, come definito nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.
- (3) Il 31 gennaio 2006 la Spagna è stata designata come relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 20 febbraio 2009, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (5) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti clorofacinone non presentano rischi per l'uomo, salvo nel caso di incidenti fortuiti in cui sono coinvolti bambini. È stato rilevato un rischio per gli animali non bersaglio. Tuttavia al momento il clorofacinone è considerato una sostanza essenziale per motivi di salute pubblica e di igiene. È quindi giustificato iscrivere il clorofacinone nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi

utilizzati come rodenticidi contenenti clorofacinone possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

- (6) Alla luce dei risultati della relazione di valutazione è necessario esigere che, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, ai prodotti contenenti clorofacinone utilizzati come rodenticidi si applichino misure di riduzione del rischio. È opportuno che tali misure siano intese a limitare il rischio di esposizione primaria e secondaria per l'uomo, per gli animali non bersaglio e per l'ambiente. A tal fine occorre imporre in generale alcuni vincoli, come una concentrazione massima, il divieto di commercializzare il principio attivo in prodotti che non sono pronti per l'uso e l'impiego di agenti repulsivi, mentre è opportuno che altre condizioni siano applicate dagli Stati membri valutando i singoli casi.
- (7) In considerazione dei rischi rilevati, è opportuno che il clorofacinone sia iscritto nell'allegato I solo per cinque anni e che la sua reinscrizione in detto allegato sia subordinata ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE.
- (8) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo clorofacinone, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
- (9) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.
- (10) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti clorofacinone, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.
- (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.



(12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º luglio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2009.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*




## ALLEGATO

La tabella di seguito riportata, in cui figura la voce «N. 12», è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (eccetto che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il ter- mine per conformarsi all'articolo 16, pa- ragrafo 3, è quello fissato nell'ultima de- cisione di iscrizione relativa ai loro prin- cipi attivi)	Scadenza dell'iscri- zione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«12	Clorofacinone	Clorofacinone Numero CE: 223-003-0 Numero CAS: 3691-35-8	978 g/kg	1° luglio 2011	30 giugno 2013	30 giugno 2016	14	In considerazione dei rischi rilevati per gli ani- mali non bersaglio, la reiscrizione del principio attivo nell'allegato è subordinata ad una valuta- zione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE.  Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:  1) la concentrazione nominale del principio at- tivo nei prodotti diversi dalla polvere trac- ciante non eccede 50 mg/kg e sono autoriz- zati solo prodotti pronti per l'uso;  2) i prodotti da utilizzare come polvere trac- ciante sono commercializzati solo per im- piego da parte di personale addestrato;  3) i prodotti devono contenere un agente repul- sivo e, se del caso, un colorante;  4) l'esposizione primaria e secondaria per le per- sone, gli animali non bersaglio e l'ambiente sono ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l'altro la destinazione ad uso esclusivamente professionale, la definizione di un limite mas- simo per le dimensioni dell'imballaggio e l'ob- bligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.»

(\*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>



## DIRETTIVA 2009/106/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2009

## recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Allo scopo di migliorare la libera circolazione dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi all'interno della Comunità, la direttiva 2001/112/CE ha stabilito disposizioni specifiche in merito alla produzione, alla composizione e all'etichettatura dei prodotti in oggetto. È necessario che tali norme vengano adeguate al progresso tecnico e tengano conto dello sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del Codex relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) che è stata adottata dalla Commissione del Codex Alimentarius in occasione della sua ventottesima sessione, che si è svolta dal 4 al 9 luglio 2005, e del Codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN).
- (2) Questa norma del Codex stabilisce in particolare fattori di qualità e requisiti in materia di etichettatura per i succhi di frutta e prodotti analoghi. Il Codice di buone pratiche dell'AIJN stabilisce inoltre fattori di qualità per i succhi di frutta ottenuti da succo concentrato e viene utilizzato, a livello internazionale, come norma di riferimento per l'autoregolamentazione nell'industria dei succhi di frutta. È opportuno che la direttiva 2001/112/CE sia resa conforme, nella misura del possibile, alle suddette norme.
- (3) La norma del Codex in questione stabilisce che il prodotto ottenuto mediante ricomposizione del succo di frutta concentrato venga definito «succo di frutta a base di succo concentrato». È necessario che anche la norma comunitaria corrispondente in materia di etichettatura utilizzi questa definizione riconosciuta a livello internazionale. Per poter assicurare la coerenza dell'etichettatura in tutti gli Stati membri, è opportuno modificare le versioni linguistiche, ove ciò sia necessario, per renderle conformi al testo della norma del Codex.

<sup>(1)</sup> GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

- (4) La suddetta norma del Codex e il codice di buone pratiche dell'AIJN stabiliscono inoltre dei valori Brix minimi per un elenco di succhi di frutta ottenuti da succo concentrato. Dato che questi valori facilitano le analisi ai fini dei requisiti minimi di qualità, essi dovrebbero essere presi in considerazione nella misura in cui corrispondono ai valori di riferimento utilizzati nella Comunità.
- (5) La direttiva 2001/112/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1


La direttiva 2001/112/CE è così modificata:

1. (non riguarda la versione IT);
2. all'allegato I, parte I (Definizioni), paragrafo 1, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente:
 

«Il prodotto così ottenuto deve presentare le caratteristiche organolettiche e analitiche per lo meno equivalenti a quelle di un succo di tipo medio ottenuto a partire da frutta della stessa specie ai sensi della lettera a). All'allegato V sono indicati i livelli Brix minimi per i succhi di frutta ottenuti da succo concentrato»;
3. è aggiunto l'allegato V, riportato in allegato alla presente direttiva.

## Articolo 2

Entro e non oltre il 1º gennaio 2011, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne trasmettono il testo immediatamente alla Commissione.



Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale.

Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2009.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

## «ALLEGATO V


Nome comune del frutto	Nome botanico	Valori Brix minimi per succo di frutta ricomposto e per purea di frutta ricomposta
Mela (*)	<i>Malus domestica</i> Borkh.	11,2
Albicocca (**)	<i>Prunus armeniaca</i> L.	11,2
Banana (**)	<i>Musa</i> sp.	21,0
Ribes nero (*)	<i>Ribes nigrum</i> L.	11,6
Uva (*)	<i>Vitis vinifera</i> L. o suoi ibridi <i>Vitis labrusca</i> L. o suoi ibridi	15,9
Pompelmo (*)	<i>Citrus x paradise</i> Macfad.	10,0
Guaiava (**)	<i>Psidium guajava</i> L.	9,5
Limone	<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.f.	8,0
Mango (**)	<i>Mangifera indica</i> L.	15,0
Arancia (*)	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	11,2
Frutto della passione (*)	<i>Passiflora edulis</i> Sims	13,5
Pesca (**)	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch var. <i>Persica</i>	10,0
Pera (**)	<i>Pyrus communis</i> L.	11,9
Ananas (*)	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	12,8
Lampone (*)	<i>Rubus idaeus</i> L.	7,0
Amarena (*)	<i>Prunus cerasus</i> L.	13,5
Fragola (*)	<i>Fragaria x ananassa</i> Duch.	7,0
Mandarino (*)	<i>Citrus reticulata</i> Blanco	11,2

Se un succo a base di succo concentrato è ottenuto da un frutto non menzionato nell'elenco che precede, il livello Brix minimo del succo ricomposto è quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il succo concentrato.

Per i prodotti contrassegnati da un asterisco (\*), che sono prodotti come succo, viene determinata una densità relativa minima rispetto all'acqua a 20/20 °C.

Per i prodotti contrassegnati da due asterischi (\*\*), che sono prodotti come purea, viene determinato solo un valore Brix minimo non corretto (senza correzione dell'acidità).

Per quanto riguarda il ribes nero, la guaiava, il mango e il frutto della passione, i valori Brix minimi si applicano solo al succo di frutta ricomposto e alla purea di frutta ricomposta prodotti nella Comunità.»



## DIRETTIVA 108/2009/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2009

che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (2) è una delle direttive particolari previste ai fini della procedura di omologazione CE dei veicoli a motore a due o tre ruote istituita dalla direttiva 2002/24/CE.

(2) Occorre modificare la procedura della prova di omologazione utilizzata per la misurazione degli inquinanti gassosi emessi dai veicoli a motore a due o tre ruote per tener conto del comportamento proprio dei veicoli ibridi. A tal fine è opportuno adottare una procedura simile a quella descritta nel regolamento n. 83 dell'UNECE sulle emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore.

(3) Per garantire che i veicoli ibridi rispettino in ogni modalità di funzionamento i valori limite di livello sonoro stabiliti dalla direttiva 97/24/CE, occorre anche modificare la procedura della prova di omologazione di cui alla direttiva 97/24/CE utilizzata dalla misurazione del rumore.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 97/24/CE.

(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

La direttiva 97/24/CE è così modificata:

- 1) L'allegato II del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva;
- 2) l'allegato III del capitolo 9 della direttiva 97/24/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva;
- 3) l'allegato IV del capitolo 9 della direttiva 97/24/CE è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva.

## Articolo 2

1. A decorrere dal 1° maggio 2010 gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alla lotta contro l'inquinamento atmosferico o le emissioni sonore, rifiutare l'omologazione CE o vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli a motore a due o a tre ruote conformi alla direttiva 97/24/CE come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° maggio 2010 gli Stati membri rifiutano, per motivi inerenti alla lotta contro l'inquinamento atmosferico o le emissioni sonore, l'omologazione CE di qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote non conforme alla direttiva 97/24/CE come modificata dalla presente direttiva.

## Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

(1) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

(2) GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1.



Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 4*


La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2009.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
*Vicepresidente*



## ALLEGATO I

## MODIFICA DELL'ALLEGATO II DEL CAPITOLO 5 DELLA DIRETTIVA 97/24/CE

L'allegato II del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE è così modificato:

1) È aggiunto il seguente punto 1.10:

«1.10. "veicolo ibrido elettrico (HEV)": motociclo, triciclo o quadriciclo che ricava l'energia per la propulsione meccanica da entrambe le seguenti sorgenti di energia immagazzinata presenti a bordo del veicolo stesso:

- a) un carburante di consumo
- b) un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica.»

2) è inserito il seguente punto 2.2.1.3:

«2.2.1.3. Nel caso dei veicoli ibridi elettrici si applica l'appendice 3.»

3) è aggiunta la seguente appendice 3:

«Appendice 3

**Procedura di prova delle emissioni applicabile ai motocicli, ai tricicli e quadricicli ibridi elettrici**

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato stabilisce le disposizioni specifiche relative all'omologazione di veicoli ibridi elettrici.

2. CATEGORIE DI VEICOLI IBRIDI ELETTRICI

Ricarica del veicolo	A ricarica esterna <sup>(1)</sup> (OVC)		Non a ricarica esterna <sup>(2)</sup> (NOVC)	
	No	Sì	No	Sì
Commutatore della modalità di funzionamento				

<sup>(1)</sup> veicoli definiti anche "ricaricabili esternamente"

<sup>(2)</sup> veicoli definiti anche "non ricaricabili esternamente"

3. METODI DI PROVA DI TIPO I

Per quanto concerne la prova di tipo I, i motocicli o tricicli ibridi elettrici devono essere sottoposti a prova in base alla procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a), di cui al punto 2.2.1.1.5 dell'allegato II. In ciascuna condizione di prova, il risultato della prova delle emissioni deve rispettare i limiti di cui al punto 2.2.1.1.5 dell'allegato II.

3.1. **Veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (HEV OVC) senza commutatore della modalità di funzionamento**

3.1.1. Devono essere eseguite due prove nelle condizioni seguenti.

Condizione A: la prova deve essere eseguita con un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica a piena carica.


Condizione B: la prova deve essere eseguita con un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica in condizioni di carica minima (massima scarica della capacità).

Il profilo dello stato di carica (*state of charge* — SOC) del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica durante le diverse fasi della prova di tipo I è indicato nella sottoappendice 3.

3.1.2. Condizione A

3.1.2.1. Il procedimento ha inizio facendo scaricare il dispositivo di accumulo dell'energia nelle seguenti condizioni di marcia del veicolo:

- a) a una velocità costante di 50 km/h fino all'avvio del motore termico dell'HEV;
- b) oppure, se il veicolo non è in grado di raggiungere una velocità costante di 50 km/h senza l'avvio del motore termico, riducendo la velocità finché il veicolo è in grado di tenere per un determinato periodo di tempo/una determinata distanza (da stabilire d'intesa tra il servizio tecnico e il costruttore) una velocità costante inferiore a quella che determina l'avvio del motore termico; oppure



c) conformemente alle istruzioni del costruttore.

Il motore termico deve essere arrestato entro 10 secondi dal suo avvio automatico.

### 3.1.2.2. Condizionamento del veicolo

3.1.2.2.1. Prima della prova, il veicolo deve essere tenuto in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20-30 °C). Il condizionamento deve essere condotto per almeno sei ore e proseguire sino a quando la differenza tra la temperatura dell'olio motore e dell'eventuale liquido di raffreddamento e la temperatura del locale risulti compresa tra  $\pm 2$  K e il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica abbia raggiunto la piena carica con il procedimento descritto al punto 3.1.2.2.2.

3.1.2.2.2. Durante la sosta (*soak*), il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica deve essere ricaricato con il procedimento di ricarica notturna normale di cui al punto 4.1.2 della sottoappendice 2.

### 3.1.2.3. Procedura di prova

3.1.2.3.1. Il veicolo deve essere avviato con i mezzi normalmente a disposizione del conducente. Il primo ciclo di prova comincia all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo.

3.1.2.3.2. Possono essere impiegate le procedure di prova descritte al punto 3.1.2.3.2.1 o al punto 3.1.2.3.2.2.

3.1.2.3.2.1. Il campionamento comincia prima o all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo e si conclude secondo quanto descritto per la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a) (fine del campionamento).

3.1.2.3.2.2. Il campionamento comincia prima o all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo e prosegue durante una serie di cicli di prova ripetuti. Si conclude al termine dell'ultima fase di minimo quando il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica ha raggiunto la carica minima in base al criterio definito di seguito (fine del campionamento).

Il bilancio elettrico  $Q$  [Ah], misurato con il procedimento descritto nella sottoappendice 1, serve a determinare quando il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica ha raggiunto la carica minima.

La carica minima del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica si considera raggiunta nel ciclo di prova  $N$  se il bilancio elettrico nel ciclo di prova  $N + 1$  non supera una scarica del 3 %, espressa come percentuale della capacità nominale del dispositivo di accumulo dell'energia (in Ah) nella condizione di carica massima.

Su richiesta del costruttore possono essere effettuati cicli di prova supplementari e i relativi risultati possono essere inclusi nei calcoli di cui ai punti 3.1.2.3.5 e 3.1.2.3.6, purché il bilancio elettrico di ogni ciclo di prova aggiuntivo evidenzia una scarica del dispositivo di accumulo dell'energia minore di quella del ciclo precedente.

Tra ciascuno dei cicli è ammesso un periodo di sosta a caldo (*hot soak*) della durata massima di 10 minuti.

3.1.2.3.3. Il veicolo deve essere guidato rispettando la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).

3.1.2.3.4. I gas di scarico devono essere analizzati in base alla procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).

3.1.2.3.5. I risultati relativi al ciclo misto per la condizione A vanno registrati ( $m1$ ). Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.1.2.3.2.1,  $m1$  è semplicemente il risultato in grammi dell'unico ciclo di prova. Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.1.2.3.2.2,  $m1$  è la somma in grammi dei risultati dei cicli  $N$  di prova.

$$m1 = \sum_1^N m_i$$

3.1.2.3.6. In rapporto alla condizione A va calcolata l'emissione massica media in g/km di ciascun inquinante ( $M1$ ):

$$M1 = m1/Dtest1$$

dove  $Dtest1$  rappresenta le distanze effettivamente percorse nella prova eseguita nella condizione A.

### 3.1.3. Condizione B

#### 3.1.3.1. Condizionamento del veicolo



- 3.1.3.1.1. Il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica del veicolo deve essere scaricato conformemente a quanto descritto al punto 3.1.2.1.
- 3.1.3.1.2. Prima della prova, il veicolo deve essere tenuto in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20-30 °C). Il condizionamento deve essere condotto per almeno sei ore e proseguire sino a quando la differenza tra la temperatura dell'olio motore e dell'eventuale liquido di raffreddamento e la temperatura del locale risulti compresa tra  $\pm 2$  K.
- 3.1.3.2. Procedura di prova
- 3.1.3.2.1. Il veicolo deve essere avviato con i mezzi normalmente a disposizione del conducente. Il primo ciclo di prova comincia all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo.
- 3.1.3.2.2. Il campionamento comincia prima o all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo e si conclude secondo quanto descritto per la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a) (fine del campionamento).
- 3.1.3.2.3. I veicoli devono essere guidati rispettando la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).
- 3.1.3.2.4. I gas di scarico devono essere analizzati in base alla procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).
- 3.1.3.2.5. I risultati ottenuti nel ciclo misto per la condizione B vanno registrati ( $m_2$ ).
- 3.1.3.2.6. In rapporto alla condizione B va calcolata l'emissione media in g/km di ciascun inquinante ( $M_2$ ):

$$M_2 = m_2/D_{test2}$$

dove  $D_{test2}$  rappresenta le distanze effettivamente percorse nella prova eseguita nella condizione B.

- 3.1.4. Risultati della prova
- 3.1.4.1. Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.1.2.3.2.1, i valori ponderati sono:

$$M = (D_e \cdot M_1 + D_{av} \cdot M_2)/(D_e + D_{av})$$

dove:

$M$  = emissione massica dell'inquinante espressa in g/km

$M_1$  = emissione massica media dell'inquinante in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica a piena carica

$M_2$  = emissione massica media dell'inquinante in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica in condizioni di carica minima (massima scarica della capacità)

$D_e$  = autonomia elettrica del veicolo misurata secondo il procedimento descritto nella sottoappendice 2

$D_{av}$  = valore assunto per la distanza media percorsa dal veicolo nella condizione B nell'intervallo di tempo tra due ricariche del dispositivo di accumulo dell'energia:

— 4 km per i motocicli di categoria 1 (cilindrata < 150 cc),

— 6 km per i motocicli di categoria 2 (cilindrata  $\geq$  150 cc,  $V_{max} < 130$  km/h),

— 10 km per i motocicli di categoria 3 (cilindrata  $\geq$  150 cc,  $V_{max} > 130$  km/h).

- 3.1.4.2. Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.1.2.3.2.2., i valori ponderati sono:

$$M = (D_{ovc} \cdot M_1 + D_{av} \cdot M_2)/(D_{ovc} + D_{av})$$

dove:

$M$  = emissione massica di inquinante espressa in g/km



- M1 = emissione massica media di inquinante in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica a piena carica
- M2 = emissione massica media di inquinante in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica in condizioni di carica minima (massima scarica della capacità)
- Dovc = autonomia OVC del veicolo misurata secondo il procedimento descritto nella sottoappendice 2
- Dav = valore assunto per la distanza media percorsa dal veicolo nella condizione B nell'intervallo di tempo tra due ricariche del dispositivo di accumulo dell'energia:
- 4 km per i motocicli di categoria 1 (cilindrata < 150 cc),
  - 6 km per i motocicli di categoria 2 (cilindrata ≥ 150 cc, Vmax < 130 km/h),
  - 10 km per i motocicli di categoria 3 (cilindrata ≥ 150cc, Vmax > 130 km/h).

### 3.2. Veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (ovc) con commutatore della modalità di funzionamento

3.2.1. Devono essere eseguite due prove nelle condizioni seguenti.

3.2.1.1. Condizione A: la prova deve essere eseguita con un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica a piena carica.

3.2.1.2. Condizione B: la prova deve essere eseguita con un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica in condizioni di carica minima (massima scarica della capacità).

3.2.1.3. Il commutatore della modalità di funzionamento deve essere nella posizione indicata nella tabella che segue:

<b>Modalità di funzionamento disponibili</b>	— "puro elettrico" — ibrida <sup>(1)</sup>	— "puro termico" — ibrida <sup>(1)</sup>	— "puro elettrico" — "puro termico" — ibrida <sup>(1)</sup>	— modalità ibrida n ... — modalità ibrida m
<b>Posizione del commutatore della modalità di funzionamento nella condizione A (carica massima)</b>	ibrida <sup>(1)</sup>	ibrida <sup>(1)</sup>	ibrida <sup>(1)</sup>	Modalità ibrida prevalentemente elettrica <sup>(2)</sup>
<b>Posizione del commutatore della modalità di funzionamento nella condizione B (carica minima)</b>	ibrida <sup>(1)</sup>	termica	termica	Modalità ibrida prevalentemente termica <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Nel caso sia disponibile più di una "modalità ibrida", va utilizzata la procedura di cui all'ultima colonna a destra.

<sup>(2)</sup> Modalità ibrida prevalentemente elettrica

Modalità ibrida per la quale è dimostrato il consumo di elettricità più elevato tra tutte le modalità ibride selezionabili nella prova eseguita nella condizione A — modalità da determinare in base alle informazioni fornite dal costruttore e d'intesa con il servizio tecnico.

<sup>(3)</sup> Modalità ibrida prevalentemente termica

Modalità ibrida per la quale è dimostrato il consumo di carburante più elevato tra tutte le modalità ibride selezionabili nella prova eseguita nella condizione B — modalità da determinare in base alle informazioni fornite dal costruttore e d'intesa con il servizio tecnico.

3.2.2. Condizione A

3.2.2.1. Se l'autonomia del veicolo in modalità "puro elettrico" è superiore a un ciclo completo, a richiesta del costruttore la prova di tipo I può essere eseguita in modalità "puro elettrico" d'intesa con il servizio tecnico. In questo caso il valore m1 di cui al punto 3.2.2.4.5 è pari a 0.

3.2.2.2. La procedura ha inizio facendo scaricare il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica del veicolo.

3.2.2.2.1. Se il veicolo è dotato di una modalità "puro elettrico", la scarica del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica deve essere ottenuta facendo funzionare il veicolo con il commutatore in modalità "puro elettrico" (sulla pista di prova, al banco dinamometrico a rulli, ecc.) a una velocità costante pari al 70 % con un margine di ± 5 % della velocità massima indicata dal costruttore. La scarica viene interrotta quando si verifica una delle seguenti situazioni:



- a) quando il veicolo non è in grado di operare al 65 % della velocità massima;
- b) quando la normale strumentazione di bordo segnala al conducente la necessità di arrestare il veicolo;
- c) quando sono stati percorsi 100 km.

3.2.2.2. Se il veicolo non è dotato di una modalità "puro elettrico", la scarica del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica deve essere ottenuta nelle seguenti condizioni di marcia del veicolo:

- a) a una velocità costante di 50 km/h o alla velocità massima del veicolo in modalità "puro elettrico" fino all'avvio del motore termico dell'HEV;
- b) oppure, se il veicolo non è in grado di raggiungere una velocità costante di 50 km/h senza l'avvio del motore termico, riducendo la velocità finché il veicolo è in grado di tenere per un determinato periodo di tempo/una determinata distanza (da stabilire d'intesa tra il servizio tecnico e il costruttore) una velocità costante inferiore a quella che determina l'avvio del motore termico, oppure
- c) conformemente alle istruzioni del costruttore.

Il motore termico deve essere arrestato entro 10 secondi dal suo avvio automatico.

3.2.2.3. Condizionamento del veicolo

3.2.2.3.1. Prima della prova, il veicolo deve essere tenuto in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20-30 °C). Il condizionamento deve essere condotto per almeno sei ore e proseguire sino a quando la differenza tra la temperatura dell'olio motore e dell'eventuale liquido di raffreddamento e la temperatura del locale risulti compresa tra  $\pm 2$  K e il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica abbia raggiunto la piena carica con il procedimento descritto al punto 3.2.2.3.2.

3.2.2.3.2. Durante la sosta (*soak*), il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica deve essere ricaricato con il procedimento di ricarica notturna normale di cui al punto 4.1.2 della sottoappendice 2.

3.2.2.4. Procedura di prova

3.2.2.4.1. Il veicolo deve essere avviato con i mezzi normalmente a disposizione del conducente. Il primo ciclo di prova comincia all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo.

3.2.2.4.2. Possono essere impiegate le procedure di prova descritte al punto 3.2.2.4.2.1 o al punto 3.2.2.4.2.2.

3.2.2.4.2.1. Il campionamento comincia prima o all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo e si conclude secondo quanto descritto per la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a) (fine del campionamento).

3.2.2.4.2.2. Il campionamento comincia prima o all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo e prosegue durante una serie di cicli di prova ripetuti. Si conclude al termine dell'ultima fase di minimo quando il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica ha raggiunto la carica minima in base al criterio definito di seguito (fine del campionamento).

Il bilancio elettrico  $Q$  [Ah], misurato con il procedimento descritto nella sottoappendice 1 della presente appendice, serve a determinare quando il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica ha raggiunto la carica minima.

La carica minima del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica si considera raggiunta nel ciclo di prova  $N$  se il bilancio elettrico nel ciclo di prova  $N + 1$  non supera una scarica del 3 %, espressa come percentuale della capacità nominale di accumulo dell'energia (in Ah) nella condizione di carica massima.

Su richiesta del costruttore possono essere effettuati cicli di prova supplementari e i relativi risultati possono essere inclusi nei calcoli di cui ai punti 3.2.2.4.5 e 3.2.2.4.6, purché il bilancio elettrico di ogni ciclo di prova aggiuntivo evidenzia una scarica del dispositivo di accumulo dell'energia minore di quella del ciclo precedente.

Tra ciascuno dei cicli è ammesso un periodo di sosta a caldo (*hot soak*) della durata massima di 10 minuti.



- 3.2.2.4.3. Il veicolo deve essere guidato rispettando la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).
- 3.2.2.4.4. I gas di scarico devono essere analizzati in base alla procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).
- 3.2.2.4.5. I risultati ottenuti nel ciclo misto per la condizione A vanno registrati ( $m_1$ ). Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.2.2.4.2.1,  $m_1$  è semplicemente il risultato in grammi dell'unico ciclo di prova. Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.2.2.4.2.2,  $m_1$  è la somma in grammi dei risultati dei cicli  $N$  di prova.

$$m_1 = \sum_1^N m_i$$

- 3.2.2.4.6. In rapporto alla condizione A va calcolata l'emissione massica media in g/km di ciascun inquinante ( $M_1$ ):

$$M_1 = m_1/D_{test1}$$

dove  $D_{test1}$  rappresenta le distanze effettivamente percorse nella prova eseguita nella condizione A.

### 3.2.3. Condizione B

- 3.2.3.1. Nel caso in cui il veicolo disponga di diverse modalità ibride (ad esempio modalità sportiva, economica, urbana, extraurbana, ecc.), il commutatore deve essere posizionato sulla modalità ibrida prevalentemente termica (cfr. punto 3.2.1.3, nota 3).

#### 3.2.3.2. Condizionamento del veicolo

- 3.2.3.2.1. Il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica del veicolo deve essere scaricato conformemente a quanto descritto al punto 3.2.2.2.

- 3.2.3.2.2. Prima della prova, il veicolo deve essere tenuto in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20-30 °C). Il condizionamento deve essere condotto per almeno sei ore e proseguire sino a quando la differenza tra la temperatura dell'olio motore e dell'eventuale liquido di raffreddamento e la temperatura del locale risulti compresa tra  $\pm 2$  K.

#### 3.2.3.3. Procedura di prova

- 3.2.3.3.1. Il veicolo deve essere avviato con i mezzi normalmente a disposizione del conducente. Il primo ciclo di prova comincia all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo.

- 3.2.3.3.2. Il campionamento comincia prima o all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo e si conclude secondo quanto descritto per la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a) (fine del campionamento).

- 3.2.3.3.3. Il veicolo deve essere guidato rispettando la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).

- 3.2.3.3.4. I gas di scarico devono essere analizzati in base alla procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).

- 3.2.3.3.5. I risultati ottenuti nel ciclo misto per la condizione B vanno registrati ( $m_2$ ).

- 3.2.3.3.6. In rapporto alla condizione B va calcolata l'emissione media in g/km di ciascun inquinante ( $M_2$ ):

$$M_2 = m_2/D_{test2}$$

dove  $D_{test2}$  rappresenta le distanze effettivamente percorse nella prova eseguita nella condizione B.

### 3.2.4. Risultati della prova


- 3.2.4.1. Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.2.2.4.2.1, i valori ponderati sono:

$$M = (D_e \cdot M_1 + D_{av} \cdot M_2)/(D_e + D_{av})$$

dove:

$M$  = emissione massica dell'inquinante espressa in g/km

$M_1$  = emissione massica media dell'inquinante in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica a piena carica



- M2 = emissione massica media dell'inquinante in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica in condizioni di carica minima (massima scarica della capacità)
- De = autonomia elettrica del veicolo misurata secondo il procedimento descritto nella sottoappendice 2
- Dav = valore assunto per la distanza media percorsa dal veicolo nella condizione B nell'intervallo di tempo tra due ricariche del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica:
- 4 km per i motocicli di categoria 1 (cilindrata < 150 cc),
  - 6 km per i motocicli di categoria 2 (cilindrata ≥ 150 cc, Vmax < 130 km/h),
  - 10 km per i motocicli di categoria 3 (cilindrata ≥ 150 cc, Vmax > 130 km/h).
- 3.2.4.2. Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.2.2.4.2.2, i valori ponderati sono:
- $$M = (Dovc \cdot M1 + Dav \cdot M2)/(Dovc + Dav)$$
- dove
- M = emissione massica di inquinante espressa in g/km
- M1 = emissione massica media di inquinante in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica a piena carica calcolata secondo quanto enunciato al punto 3.1.2.3.6.
- M2 = emissione massica media di inquinante in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica in condizioni di carica minima (massima scarica della capacità), calcolata secondo quanto enunciato al punto 3.2.3.3.6.
- Dovc = autonomia OVC (della ricarica esterna) del veicolo misurata secondo il procedimento descritto nella sottoappendice 2
- Dav = valore assunto per la distanza media percorsa dal veicolo nella condizione B nell'intervallo di tempo tra due ricariche del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica:
- 4 km per i motocicli di categoria 1 (cilindrata < 150 cc),
  - 6 km per i motocicli di categoria 2 (cilindrata ≥ 150 cc, Vmax < 130 km/h),
  - 10 km per i motocicli di categoria 3 (cilindrata ≥ 150 cc, Vmax > 130 km/h).

**3.3. Veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (HEV NOVC) senza commutatore della modalità di funzionamento**

3.3.1. Le prove dei veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (HEV NOVC) senza commutatore della modalità di funzionamento, in modalità ibrida, sono eseguite conformemente all'allegato I del capitolo 5.

3.3.2. Il veicolo deve essere guidato rispettando la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).

**3.4. Veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (HEV NOVC) con commutatore della modalità di funzionamento**

3.4.1. Le prove dei veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (HEV NOVC) con commutatore della modalità di funzionamento, in modalità ibrida, sono eseguite conformemente all'allegato I del capitolo 5. Se sono disponibili più modalità, la prova deve essere eseguita nella modalità selezionata automaticamente una volta effettuata l'accensione (modalità normale). In base delle informazioni fornite dal costruttore, il servizio tecnico si accerta che i valori limite siano rispettati in tutte le modalità ibride.

3.4.2. Il veicolo deve essere guidato rispettando la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).

**4. METODI DI PROVA DI TIPO II**


4.1. I veicoli devono essere sottoposti a prova rispettando la procedura di prova descritta nell'appendice 2.

*Sottoappendice 1*

**Metodo di misurazione del bilancio elettrico della batteria dei veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna e non (HEV OVC e HEV NOVC)**

**1. Obiettivo**

1.1. In questa sottoappendice sono descritti il metodo e la strumentazione da impiegare per la misurazione del bilancio elettrico dei veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (HEV OVC) e dei veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (HEV NOVC).



2. Apparecchio e strumentazione di misura
- 2.1. Nel corso delle prove di cui ai punti da 3.1 a 3.4 la corrente della batteria viene misurata per mezzo di un trasduttore di corrente a pinza o ad anello chiuso. Il trasduttore di corrente (cioè il sensore di corrente privo apparato di acquisizione dati) deve avere una precisione minima pari allo 0,5 % del valore misurato o allo 0,1 % del valore massimo della scala.

Per questa prova non si devono utilizzare i tester diagnostici del costruttore originale (OEM).

- 2.1.1. Il trasduttore di corrente deve essere collegato a uno dei conduttori elettrici direttamente collegati alla batteria. Per agevolare la misurazione della corrente della batteria per mezzo di un apparecchio di misura esterno, i costruttori dovrebbero preferibilmente predisporre nel veicolo punti di connessione adeguati, sicuri e accessibili. Ove questo non sia possibile, il costruttore ha l'obbligo di fornire assistenza al servizio tecnico mettendo a disposizione un sistema per collegare un trasduttore di corrente ai conduttori collegati alla batteria secondo le modalità sopra descritte.
- 2.1.2. I dati in uscita dal trasduttore di corrente devono essere campionati con una frequenza minima di campionamento di 5 Hz. La corrente misurata deve essere integrata nel tempo, in modo da ottenere il valore misurato Q, espresso in ampere-ora (Ah).
- 2.1.3. La temperatura in corrispondenza del sensore deve essere misurata e campionata con la stessa frequenza di campionamento della corrente, in modo da poter utilizzare questo valore per un'eventuale compensazione della deriva dei trasduttori di corrente e dell'eventuale trasduttore di tensione usato per convertire i dati di uscita del trasduttore di corrente.
- 2.2. Al servizio tecnico deve essere fornito un elenco della strumentazione (fabbricante, modello, numero di serie) utilizzata dal costruttore per stabilire il raggiungimento della condizione di carica minima durante la procedura di prova di cui ai punti 3.1 e 3.2, con l'indicazione (se del caso) dell'ultima data di taratura degli strumenti.
3. Procedimento di misurazione
- 3.1. La misurazione della corrente della batteria deve iniziare contemporaneamente all'inizio della prova e terminare subito dopo la conclusione del ciclo di marcia completo del veicolo.

#### Sottoappendice 2

#### Metodo di misurazione dell'autonomia elettrica dei veicoli dotati di motopropulsore ibrido elettrico e dell'autonomia OVC dei veicoli dotati di motopropulsore ibrido elettrico

1. MISURAZIONE DELL'AUTONOMIA ELETTRICA
- Il metodo di prova descritto nella presente sottoappendice consente di misurare l'autonomia elettrica, espressa in km, dei veicoli dotati di motopropulsore ibrido elettrico a ricarica esterna (HEV OVC).
2. PARAMETRI, UNITÀ E PRECISIONE DI MISURA
- I parametri, le unità e la precisione di misura devono essere conformi alle indicazioni seguenti.

Parametro	Unità	Precisione	Risoluzione
Tempo	s	+/- 0,1 s	0,1 s
Distanza	m	+/- 0,1 %	1 m
Temperatura	°C	+/- 1 °C	1 °C
Velocità	km/h	+/- 1 %	0,2 km/h
Massa	kg	+/- 0,5 %	1 kg
Bilancio elettrico	Ah	+/- 0,5 %	0,3 %

3. CONDIZIONI DI PROVA
- 3.1. Condizione del veicolo



- 3.1.1. Gli pneumatici del veicolo devono essere gonfiati, a temperatura ambiente, alla pressione specificata dal costruttore del veicolo.
- 3.1.2. La viscosità degli oli per le parti meccaniche in movimento deve essere conforme alle specifiche del costruttore del veicolo.
- 3.1.3. I dispositivi di illuminazione, di segnalazione luminosa e ausiliari devono essere spenti, ad eccezione di quelli necessari per la prova e per il normale uso diurno del veicolo.
- 3.1.4. Tutti i sistemi di accumulo dell'energia diversi da quelli destinati alla trazione devono essere caricati al livello massimo specificato dal costruttore.
- 3.1.5. Se le batterie vengono fatte funzionare a una temperatura superiore a quella ambiente, l'operatore deve seguire la procedura raccomandata dal costruttore del veicolo per mantenere la temperatura della batteria entro i normali limiti di funzionamento.

Il rappresentante del costruttore deve essere in grado di certificare che il sistema di gestione termica della batteria non è disattivato o ridotto.

- 3.1.6. Il veicolo deve aver percorso almeno 300 km nei sette giorni precedenti la prova con le stesse batterie installate sul veicolo di prova.
- 3.2. Condizioni climatiche  
Per le prove outdoor, la temperatura ambiente deve essere compresa tra 5 °C e 32 °C. Per le prove indoor, la temperatura deve essere compresa tra 20 °C e 30 °C.

#### 4. MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il metodo di prova comprende le seguenti fasi:

- a) carica iniziale della batteria;
- b) esecuzione del ciclo e misurazione dell'autonomia elettrica.

Tra una fase e l'altra gli eventuali spostamenti del veicolo nell'area di prova successiva devono essere effettuati a spinta (senza ricarica di ripristino).

##### 4.1. Carica iniziale della batteria

La carica della batteria si effettua con i procedimenti seguenti.

Nota: per «carica iniziale della batteria» si intende la prima carica della batteria al ricevimento del veicolo.


Per l'esecuzione di diverse misurazioni o prove combinate, effettuate in sequenza, la prima carica deve essere una «carica iniziale della batteria» e la ricarica successiva può essere effettuata conformemente alla procedura di «ricarica notturna normale» (descritta al punto 4.1.2.1).

##### 4.1.1. Scarica della batteria

- 4.1.1.1. Per i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (HEV OVC) senza commutatore della modalità di funzionamento il costruttore deve mettere a disposizione i mezzi per eseguire la misurazione con il veicolo funzionante in modalità «puro elettrico». Il procedimento ha inizio facendo scaricare il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica nelle seguenti condizioni di marcia del veicolo:

- a) a una velocità costante di 50 km/h fino all'avvio del motore termico dell'HEV;
- b) oppure, se il veicolo non è in grado di raggiungere una velocità costante di 50 km/h senza l'avvio del motore termico, riducendo la velocità finché il veicolo è in grado di tenere per un determinato periodo di tempo/una determinata distanza (da stabilire d'intesa tra il servizio tecnico e il costruttore) una velocità costante inferiore a quella che determina l'avvio del motore termico;
- c) oppure conformemente alle istruzioni del costruttore.

Il motore termico deve essere arrestato entro 10 secondi dal suo avvio automatico.



4.1.1.2. Veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (HEV OVC) con commutatore della modalità di funzionamento

4.1.1.2.1. Se il veicolo è dotato di una modalità "puro elettrico", il procedimento ha inizio facendo scaricare il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica facendo funzionare il veicolo con il commutatore in modalità "puro elettrico" a una velocità costante pari al 70 % con un margine di  $\pm 5$  % della sua velocità massima su trenta minuti. La scarica viene interrotta quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- a) quando il veicolo non è in grado di operare al 65 % della velocità massima su trenta minuti; oppure
- b) quando la normale strumentazione di bordo segnala al conducente la necessità di arrestare il veicolo; oppure
- c) quando sono stati percorsi 100 km.

4.1.1.2.2. Se il veicolo non è dotato di una modalità "puro elettrico", il costruttore deve mettere a disposizione i mezzi per eseguire la misurazione con il veicolo funzionante in modalità "puro elettrico". La scarica del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica deve essere ottenuta nelle seguenti condizioni di marcia del veicolo:

- a) a una velocità costante di 50 km/h fino all'avvio del motore termico dell'HEV;
- b) oppure, se il veicolo non è in grado di raggiungere una velocità costante di 50 km/h senza l'avvio del motore termico, riducendo la velocità finché il veicolo è in grado di tenere per un determinato periodo di tempo/una determinata distanza (da stabilire d'intesa tra il servizio tecnico e il costruttore) una velocità costante inferiore a quella che determina l'avvio del motore termico; oppure
- c) conformemente alle istruzioni del costruttore.

Il motore termico deve essere arrestato entro 10 secondi dal suo avvio automatico.

4.1.2. Esecuzione di una ricarica notturna normale

Nel caso dei veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (HEV OVC), il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica deve essere ricaricato nel modo seguente.

4.1.2.1. Procedimento di ricarica notturna normale

La ricarica viene effettuata:

- a) con l'eventuale caricabatterie di bordo; oppure
- b) con un caricabatterie esterno raccomandato dal costruttore, rispettando le modalità di carica prescritte per la ricarica normale;
- c) a una temperatura ambiente compresa fra 20 °C e 30 °C.

Questo procedimento esclude tutti i tipi di ricarica speciale che potrebbero essere avviati automaticamente o manualmente, ad esempio le ricariche di equalizzazione o di manutenzione. Il costruttore deve dichiarare che durante la prova non si è verificata alcuna ricarica speciale.

4.1.2.2. Criterio di fine ricarica


Il criterio di fine ricarica corrisponde a un tempo di ricarica di 12 ore, tranne nei casi in cui la normale strumentazione segnali chiaramente al conducente che il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica non ha ancora raggiunto la piena carica.

In tal caso, il tempo massimo è:  $3 \cdot \text{capacità dichiarata della batteria (Wh)}/\text{alimentazione di rete (W)}$

4.2. Esecuzione del ciclo e misurazione dell'autonomia

4.2.1. Determinazione dell'autonomia elettrica di un veicolo ibrido elettrico

4.2.1.1. Si esegue la sequenza di prova applicabile di cui al punto 2 dell'allegato II del capitolo 5 con i relativi cambi marcia obbligatori su un banco dinamometrico a rulli regolato nel modo descritto nell'appendice 1 dell'allegato II del capitolo 5, fino al raggiungimento del parametro di fine prova.




- 4.2.1.2. A una velocità superiore a 50 km/h o alla velocità massima in modalità "puro elettrico" dichiarata dal costruttore, quando il veicolo non raggiunge l'accelerazione o la velocità prescritte per il ciclo di prova, il comando dell'acceleratore deve rimanere completamente aperto (posizione WOT) finché non viene nuovamente raggiunta la curva di riferimento.
- 4.2.1.3. Ai fini della misurazione dell'autonomia elettrica, il criterio di fine prova è raggiunto quando il veicolo non è in grado di rispettare la curva obiettivo fino a 50 km/h o alla velocità massima in modalità "puro elettrico" dichiarata dal costruttore oppure quando la normale strumentazione di bordo segnala al conducente la necessità di arrestare il veicolo oppure quando il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica ha raggiunto la carica minima. La velocità deve poi essere ridotta a 5 km/h rilasciando il comando dell'acceleratore senza toccare il freno per poi arrestare il veicolo frenando.
- 4.2.1.4. Per rispettare le esigenze umane, tra le sequenze di prova sono consentite fino a tre interruzioni di durata totale non superiore a 15 minuti.
- 4.2.1.5. Alla fine, il valore  $D_e$  della distanza in km, percorsa utilizzando unicamente il motore elettrico, corrisponde all'autonomia elettrica del veicolo ibrido elettrico. Il valore dell'autonomia elettrica deve essere arrotondato al numero intero più vicino.
- Se nel corso del test il veicolo funziona sia in modalità elettrica sia in modalità ibrida, i periodi di funzionamento in modalità "puro elettrico" sono determinati misurando la corrente agli iniettori o all'accensione.
- 4.2.2. Determinazione dell'autonomia OVC (della ricarica esterna) di un veicolo ibrido elettrico
- 4.2.2.1. Si esegue la sequenza di prova applicabile di cui al punto 2 dell'allegato II del capitolo 5 con i relativi cambi marcia obbligatori su un banco dinamometrico a rulli regolato nel modo descritto nell'appendice 1 o nell'appendice 1a dell'allegato II del capitolo 5, fino al raggiungimento del parametro di fine prova.
- 4.2.2.2. Ai fini della misurazione dell'autonomia OVC (della ricarica esterna), il parametro di fine prova è soddisfatto quando la batteria ha raggiunto la carica minima secondo i criteri definiti nella sottoappendice 1. La marcia del veicolo viene fatta proseguire fino all'ultima fase di minimo.
- 4.2.2.3. Per rispettare le esigenze umane, tra le sequenze di prova sono consentite fino a tre interruzioni di durata totale non superiore a 15 minuti.
- 4.2.2.4. Alla fine, la distanza totale percorsa, espressa in km e arrotondata al numero intero più vicino, corrisponde all'autonomia della ricarica esterna ( $D_{ovc}$ ) del veicolo ibrido elettrico.

#### Sottoappendice 3

#### Profilo dello stato di carica (SOC) del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica nella prova di tipo I sui veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna

Condizione A della prova di tipo I




Condizione A:

- 1) stato di carica iniziale del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica
- 2) scarica secondo quanto descritto ai punti 3.1.2.1 e 3.2.2.2 dell'appendice 3
- 3) ricarica durante la sosta secondo quanto descritto ai punti 3.1.2.2.2 e 3.2.2.3.2 dell'appendice 3
- 4) prova secondo quanto descritto ai punti 3.1.3.2 e 3.2.2.4 dell'appendice 3




Condizione B della prova di tipo I



Condizione B:

- 1) stato di carica iniziale
- 2) scarica secondo quanto descritto ai punti 3.1.3.1.1 e 3.2.3.2.1 dell'appendice 3
- 3) sosta secondo quanto descritto ai punti 3.1.3.1.2 e 3.2.3.2.2 dell'appendice 3
- 4) prova secondo quanto descritto ai punti 3.1.3.2 e 3.2.3.3 dell'appendice 3».



## ALLEGATO II

**MODIFICA DELL'ALLEGATO III DEL CAPITOLO 9 DELLA DIRETTIVA 97/24/CE**

L'allegato III del capitolo 9 della direttiva 97/24/CE è così modificato:

1) È aggiunto il seguente punto 1.5:

«1.5. “veicolo ibrido elettrico (HEV)”: veicolo che ricava l'energia per la propulsione meccanica da entrambe le seguenti sorgenti di energia immagazzinata presenti a bordo del veicolo stesso:

- a) un carburante di consumo;
- b) un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica (ad esempio, batteria, condensatore, volano/generatore, ecc.);»

2) è inserito il seguente punto 2.1.4.4:

«2.1.4.4. Nel caso dei veicoli ibridi le prove devono essere eseguite due volte.

- a) Condizione A: le batterie devono essere nello stato di piena carica. Nel caso sia disponibile più di una “modalità ibrida”, va scelta per la prova la modalità ibrida prevalentemente elettrica.
- b) Condizione B: le batterie devono essere nello stato di carica minima. Nel caso sia disponibile più di una “modalità ibrida”, va scelta per la prova la modalità ibrida prevalentemente termica.»

3) È inserito il seguente punto 2.1.5.5:

«2.1.5.5. I limiti di cui al punto 2.1.1 si ritengono rispettati se la media di quattro risultati relativi alla condizione A e la media di quattro risultati relativi alla condizione B non superano il livello massimo ammissibile per la categoria cui appartiene il veicolo sottoposto a prova.

Il valore medio più elevato costituisce il risultato della prova.»



## ALLEGATO III

**MODIFICA DELL'ALLEGATO IV DEL CAPITOLO 9 DELLA DIRETTIVA 97/24/CE**

L'allegato IV del capitolo 9 della direttiva 97/24/CE è così modificato:

1) È aggiunto il seguente punto 1.5:

«1.5. "veicolo ibrido elettrico (HEV)": veicolo che ricava l'energia per la propulsione meccanica da entrambe le seguenti sorgenti di energia immagazzinata presenti a bordo del veicolo stesso:

- a) un carburante di consumo;
- b) un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica (ad esempio, batteria, condensatore, volano/generatore, ecc.);»

2) è inserito il seguente punto 2.2.4.5:

«2.2.4.5. Nel caso dei veicoli ibridi le prove devono essere eseguite due volte.


- a) Condizione A: le batterie devono essere nello stato di piena carica. Nel caso sia disponibile più di una "modalità ibrida", va scelta per la prova la modalità ibrida prevalentemente elettrica.
- b) Condizione B: le batterie devono essere nello stato di carica minima. Nel caso sia disponibile più di una "modalità ibrida", va scelta per la prova la modalità ibrida prevalentemente termica.»

3) È inserito il seguente punto 2.2.5.5:

«2.2.5.5. I limiti di cui al punto 2.2.1 si ritengono rispettati se la media di quattro risultati relativi alla condizione A e la media di quattro risultati relativi alla condizione B non superano il livello massimo ammissibile per la categoria cui appartiene il veicolo sottoposto a prova.

Il valore medio più elevato costituisce il risultato della prova.»

---



**DIRETTIVA 2009/112/CE DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 agosto 2009**  
**recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I requisiti minimi per l'idoneità alla guida non sono completamente armonizzati. A norma del punto 5 dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE, gli Stati membri possono imporre norme più severe dei requisiti minimi europei.
- (2) Dato che l'esistenza di requisiti difformi da uno Stato membro all'altro può incidere sul principio della libera circolazione, nella risoluzione del 26 giugno 2000 il Consiglio ha domandato specificamente una revisione delle norme mediche per le patenti di guida, come stabilito all'allegato III della direttiva 91/439/CEE.
- (3) In conformità della suddetta risoluzione del Consiglio, la Commissione ha consigliato di svolgere un lavoro di medio e lungo termine per adattare l'allegato III al progresso scientifico e tecnico, come stabilito all'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/439/CEE.
- (4) Le menomazioni del campo visivo, il diabete e l'epilessia sono stati riconosciuti come patologie mediche da prendere in considerazione in quanto incidono sull'idoneità alla guida; a tal fine sono stati istituiti gruppi di lavoro composti di specialisti nominati dagli Stati membri.
- (5) I gruppi di lavoro hanno elaborato una serie di relazioni con l'intento di aggiornare i punti pertinenti dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE.
- (6) La direttiva 91/439/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

- (7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato III della direttiva 91/439/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2009.

*Per la Commissione*

Antonio TAJANI

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1.



## ALLEGATO

L'allegato III della direttiva 91/439/CEE è modificato come segue:

1. il punto 6 è sostituito dal seguente:

## «VISTA

6. Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un'autorità medica competente. Durante questo esame l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare ai seguenti elementi: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura.

Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato in "casi eccezionali"; in questi casi il conducente deve essere sottoposto a un esame da parte di un'autorità medica competente per dimostrare l'assenza di altre patologie che pregiudichino la funzione visiva, fra cui la sensibilità all'abbagliamento e al contrasto e la visione crepuscolare. Il conducente o il candidato deve anche essere sottoposto a una prova pratica positiva svolta da un'autorità competente.

*Gruppo 1*

- 6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme.

Inoltre, il campo visivo orizzontale deve essere almeno di 120 gradi, l'estensione almeno di 50 gradi verso sinistra e verso destra e di 20 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale.

Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata a condizione che il candidato si sottoponga a un esame periodico praticato da un'autorità medica competente.


- 6.2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista da un occhio o che utilizza soltanto un occhio (per esempio in caso di diplopia), deve avere un'acutezza visiva di almeno 0,5, se del caso con lenti correttive. L'autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monocolare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo di tale occhio soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6, comma 1.
- 6.3. A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita della visione da un occhio, deve essere previsto un periodo di adattamento adeguato (sei mesi, per esempio) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.

*Gruppo 2*

- 6.4. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,1 per l'occhio meno sano. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,1 sono utilizzate lenti correttive, l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,1) deve essere ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti con potenza non superiore a otto diottrie o mediante lenti a contatto. La correzione deve essere ben tollerata.

Inoltre, il campo visivo orizzontale con i due occhi deve essere almeno di 160 gradi, l'estensione almeno di 70 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di alterazione della sensibilità al contrasto o di diplopia.



A seguito della perdita della visione da un occhio, deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato (sei mesi, ad esempio) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.»;

2. il punto 10 è sostituito dal seguente:

«DIABETE MELLITO

10. Nei paragrafi seguenti per "ipoglicemia grave" si intende la condizione in cui è necessaria l'assistenza di un'altra persona, mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la manifestazione di una seconda ipoglicemia grave in un periodo di 12 mesi.

*Gruppo 1*

- 10.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito. In caso di trattamento farmacologico, il candidato o il conducente deve essere soggetto al parere di un medico autorizzato e a visita medica regolare, adattati in funzione del singolo caso a intervalli non superiori a cinque anni.
- 10.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di ipoglicemia grave ricorrente e/o di un'alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il conducente affetto da diabete deve dimostrare di comprendere il rischio dell'ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.

*Gruppo 2*

- 10.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 a conducenti affetti da diabete mellito può essere preso in considerazione. In caso di trattamento con farmaci che comportano il rischio di indurre ipoglicemia (con insulina e determinate compresse), occorre applicare i criteri seguenti:

- assenza di crisi di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti,
- il conducente è pienamente cosciente dei rischi connessi all'ipoglicemia,
- il conducente deve dimostrare di controllare in modo adeguato la sua condizione monitorando regolarmente il livello di glucosio nel sangue, almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida,
- il conducente deve dimostrare di comprendere i rischi connessi all'ipoglicemia, e
- assenza di altre complicanze connesse al diabete che possano proibire la guida.

Inoltre, in questi casi, la patente di guida deve essere rilasciata subordinatamente al parere di un'autorità medica competente e a un controllo medico periodico, eseguito a intervalli non superiori a tre anni.


- 10.4. Una crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, deve essere segnalato e seguito da una nuova valutazione dell'idoneità alla guida.»;

3. il punto 12 è sostituito dal seguente:

«EPILESSIA

12. Le crisi di epilessia o le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche, a distanza di meno di cinque anni l'una dall'altra. Per "crisi epilettica provocata" si intende una crisi scatenata da una causa identificabile ed evitabile.



Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto il referto di uno specialista, che deve specificare il periodo di interdizione alla guida e le misure da adottare.

È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica e il tipo di sindrome dell'interessato per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da un neurologo.

#### Gruppo 1

- 12.1. La patente di guida di un conducente epilettico del gruppo 1 deve essere oggetto di valutazione finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.

I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Una notifica deve essere trasmessa all'autorità che rilascia la patente.

- 12.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, la valutazione deve essere conforme ad altre sezioni pertinenti dell'allegato III, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).

- 12.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.

- 12.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.

- 12.5. Epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di un anno senza ulteriori crisi.

- 12.6. Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia. In caso di attacchi/crisi durante la veglia, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").


- 12.7. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia. In caso di attacchi/crisi di natura diversa, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").

- 12.8. Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.

- 12.9. Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia: cfr. "Epilessia".

#### Gruppo 2

- 12.10. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato. Un approfondito esame neurologico non ha rilevato alcuna patologia cerebrale rilevante e l'elettroencefalogramma (EEG) non rivela alcuna attività epilettiforme. Dopo l'episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.



- 12.11. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l'episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.

Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 finché il rischio di crisi epilettica non è sceso almeno al 2 % all'anno. Ove opportuno, la valutazione deve avvenire conformemente ad altre sezioni pertinenti dell'allegato III (ad esempio in caso di uso di alcol).

- 12.12. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di cinque anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.
- 12.13. Altra perdita di conoscenza: La perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. Il rischio di ricorrenza deve essere pari o inferiore al 2 % all'anno.
- 12.14. Epilessia: devono trascorrere 10 anni senza crisi epilettiche senza l'assunzione di farmaci antiepilettici. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine. La stessa regola si applica anche in caso di "epilessia giovanile".

Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione un'autorità medica competente deve effettuare una valutazione; ai fini del rilascio della patente di guida il rischio di crisi epilettica deve essere pari o inferiore al 2 % all'anno.»



**DIRETTIVA 2009/113/CE DELLA COMMISSIONE****del 25 agosto 2009****recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I requisiti minimi per l'idoneità alla guida non sono completamente armonizzati. A norma del punto 5 dell'allegato III della direttiva 2006/126/CE, gli Stati membri possono imporre norme più severe dei requisiti minimi europei.
- (2) Dato che l'esistenza di requisiti difformi da uno Stato membro all'altro può incidere sul principio della libera circolazione, nella risoluzione del 26 giugno 2000 il Consiglio ha domandato specificamente una revisione delle norme mediche per le patenti di guida.
- (3) In conformità della suddetta risoluzione del Consiglio, la Commissione ha consigliato di svolgere un lavoro di medio e lungo termine per adattare l'allegato III al progresso scientifico e tecnico, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2006/126/CE.
- (4) Le menomazioni del campo visivo, il diabete e l'epilessia sono stati riconosciuti come patologie mediche in quanto incidono sull'idoneità alla guida da prendere in considerazione; a tal fine sono stati istituiti gruppi di lavoro composti di specialisti nominati dagli Stati membri.
- (5) I gruppi di lavoro hanno elaborato una serie di relazioni con l'intento di aggiornare i punti pertinenti dell'allegato III della direttiva 2006/126/CE.

(6) La direttiva 2006/126/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato III della direttiva 2006/126/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.


Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2009.

*Per la Commissione*Antonio TAJANI  
Vicepresidente<sup>(1)</sup> GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

## ALLEGATO

L'allegato III della direttiva 2006/126/CE è così modificato:

1) Il punto 6 è sostituito dal seguente:

## «VISTA

6. Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un'autorità medica competente. Durante questo esame l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare ai seguenti elementi: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura.

Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato in "casi eccezionali"; in questi casi il conducente deve essere sottoposto a un esame da parte di un'autorità medica competente per dimostrare l'assenza di altre patologie che pregiudichino la funzione visiva, fra cui la sensibilità all'abbagliamento e al contrasto e la visione crepuscolare. Il conducente o il candidato deve anche essere sottoposto a una prova pratica positiva svolta da un'autorità competente.

*Gruppo 1*

- 6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme.

Inoltre, il campo visivo orizzontale deve essere almeno di 120 gradi, l'estensione almeno di 50 gradi verso sinistra e verso destra e di 20 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale.

Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata a condizione che il candidato si sottoponga a un esame periodico praticato da un'autorità medica competente.

- 6.2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista da un occhio o che utilizza soltanto un occhio (per esempio in caso di diplopia), deve avere un'acutezza visiva di almeno 0,5, se del caso con lenti correttive. L'autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo di tale occhio soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6, comma 1.
- 6.3. A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita della visione da un occhio, deve essere previsto un periodo di adattamento adeguato (sei mesi, per esempio) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.

*Gruppo 2*

- 6.4. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,1 per l'occhio meno sano. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,1 sono utilizzate lenti correttive, l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,1) deve essere ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti con potenza non superiore a otto diottrie o mediante lenti a contatto. La correzione deve essere ben tollerata.

Inoltre, il campo visivo orizzontale con i due occhi deve essere almeno di 160 gradi, l'estensione almeno di 70 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di alterazione della sensibilità al contrasto o di diplopia.



A seguito della perdita della visione da un occhio, deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato (sei mesi, per esempio) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.»;

2) il punto 10 è sostituito dal seguente:

«DIABETE MELLITO

10. Nei paragrafi seguenti per "ipoglicemia grave" si intende la condizione in cui è necessaria l'assistenza di un'altra persona, mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la manifestazione di una seconda ipoglicemia grave in un periodo di 12 mesi.

*Gruppo 1*

- 10.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito. In caso di trattamento farmacologico, il candidato o il conducente deve essere soggetto al parere di un medico autorizzato e a visita medica regolare, adattati in funzione del singolo caso a intervalli non superiori a cinque anni.
- 10.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di ipoglicemia grave ricorrente e/o di un'alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il conducente affetto da diabete deve dimostrare di comprendere il rischio dell'ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.

*Gruppo 2*

- 10.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 a conducenti affetti da diabete mellito può essere preso in considerazione. In caso di trattamento con farmaci che comportano il rischio di indurre ipoglicemia (con insulina e determinate compresse), occorre applicare i criteri seguenti:

- assenza di crisi di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti,
- il conducente è pienamente cosciente dei rischi connessi all'ipoglicemia,
- il conducente deve dimostrare di controllare in modo adeguato la sua condizione monitorando regolarmente il livello di glucosio nel sangue, almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida,
- il conducente deve dimostrare di comprendere i rischi connessi all'ipoglicemia, e
- assenza di altre complicanze connesse al diabete che possano proibire la guida.

Inoltre, in questi casi la patente di guida deve essere rilasciata subordinatamente al parere di un'autorità medica competente e a un controllo medico periodico, eseguito a intervalli non superiori a tre anni.


- 10.4. Una crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, deve essere segnalato e seguito da una nuova valutazione dell'idoneità alla guida.»;

3) il punto 12 è sostituito dal seguente:

«EPILESSIA

12. Le crisi di epilessia o le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche, a distanza di meno di cinque anni l'una dall'altra. Per "crisi epilettica provocata" si intende una crisi scatenata da una causa identificabile ed evitabile.



Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto il referto di uno specialista, che deve specificare il periodo di interdizione alla guida e le misure da adottare.

È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica e il tipo di sindrome dell'interessato per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da un neurologo.

#### Gruppo 1

- 12.1. La patente di guida di un conducente epilettico del gruppo 1 deve essere oggetto di valutazione finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.

I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Una notifica deve essere trasmessa all'autorità che rilascia la patente.

- 12.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, la valutazione deve essere conforme ad altre sezioni pertinenti dell'allegato III, con riferimento, per esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).
- 12.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti con buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.
- 12.4. Altra perdita di conoscenza: La perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.
- 12.5. Epilessia: Il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di un anno senza ulteriori crisi.
- 12.6. Crisi esclusivamente durante il sonno: Il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia. In caso di attacchi/crisi durante la veglia, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").
- 12.7. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: Il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia. In caso di attacchi/crisi di natura diversa, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").
- 12.8. Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.
- 12.9. Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia: cfr. "Epilessia".

#### Gruppo 2

- 12.10. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato. Un approfondito esame neurologico non ha rilevato alcuna patologia cerebrale rilevante e l'elettroencefalogramma (EEG) non rivela alcuna attività epilettiforme. Dopo l'episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.




- 12.11. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l'episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.

Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 finché il rischio di crisi epilettica non è sceso almeno al 2 % all'anno. Ove opportuno, la valutazione deve avvenire conformemente ad altre sezioni pertinenti dell'allegato III (per esempio in caso di uso di alcol).

- 12.12. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di cinque anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.
- 12.13. Altra perdita di conoscenza: La perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. Il rischio di ricorrenza deve essere pari o inferiore al 2 % all'anno.
- 12.14. Epilessia: devono trascorrere 10 anni senza crisi epilettiche senza l'assunzione di farmaci antiepilettici. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine. La stessa regola si applica anche in caso di "epilessia giovanile".

Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione un'autorità medica competente deve effettuare una valutazione; ai fini del rilascio della patente di guida il rischio di crisi epilettica deve essere pari o inferiore al 2 % all'anno.»



---

# RETTIFICHE

---

**Retifica del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141 del 30 aprile 2004)

A pagina 44, Parte II, Titolo IV, Capo I, Sezione I, articolo 52:

anziché: «Articolo 52

**Riduzioni in relazione alle domande di aiuto per le patate da fecola e le sementi**

1. Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento degli aiuti per le patate da fecola di cui al capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata.

2. Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento degli aiuti per le sementi di cui al capitolo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata.

Qualora si constati che le irregolarità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dovute a inadempienza intenzionale dell'agricoltore, l'importo totale dell'aiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 non viene erogato.

In questo caso, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari all'importo di cui trattasi. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.»

leggi: «Articolo 52

**Riduzioni in relazione alle domande di aiuto per le patate da fecola e le sementi**

1. Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento degli aiuti per le patate da fecola di cui al capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata.

2. Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento degli aiuti per le sementi di cui al capitolo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata.

3. Qualora si constati che le irregolarità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dovute a inadempienza intenzionale dell'agricoltore, l'importo totale dell'aiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 non viene erogato.

In questo caso, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari all'importo di cui trattasi. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.»

---

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(GU-2009-GUE-085) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili  
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**  
 (di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**  
 (di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 9 1 0 2 9 \*

€ 7,00

